



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 157

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 5 marzo 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria (*)

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 18) *Pag.* 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 8

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33) » 9

Plenaria » 9

2^a - Giustizia:

Plenaria » 11

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 157° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 marzo 2019.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	15
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41)</i>	»	18
4 ^a - Difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	»	19
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	»	19
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	20
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i>	»	30
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	31
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i>	»	39
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	40
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	52
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 70)</i>	»	55
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71)</i>	»	55
<i>Plenaria</i>	»	56
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72)</i>	»	80
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	81
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	83

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	90
---------------------------	-------------	----

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	<i>Pag.</i>	93
---	-------------	----

COMMISSIONI CONGIUNTE

**3^a (Affari esteri, emigrazione),
6^a (Finanze e tesoro),
10^a (Industria, commercio, turismo)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari),
VI (Finanze),
X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Martedì 5 marzo 2019

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato
LICHERI

Interviene il Commissario europeo per la concorrenza, Margrethe Vestager.

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LICHERI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Commissario europeo per la concorrenza, Margrethe Vestager

Il presidente LICHERI introduce la procedura informativa.

La commissaria Margrethe VESTAGER svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni i senatori DE BERTOLDI (*FdI*), PITTELLA (*PD*), il deputato BARATTO (*FI*), il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), il deputato LUPI (*Misto-NCI-USEI*), il senatore AIROLA (*M5S*), la senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*), il deputato GIACOMONI (*FI*), la senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), il deputato DE LUCA (*PD*), la senatrice TESTOR (*FI-BP*), i senatori PESCO (*M5S*), D'ALFONSO (*PD*) e URSO (*FdI*), la deputata DE GIORGI (*M5S*), il deputato GIGLIO VIGNA (*Lega*), i senatori FERRAZZI (*PD*), IWOBI (*L-SP-PSd'Az*) e COMINCINI (*PD*), i deputati DEL BARBA (*PD*), RADUZZI (*M5S*) e LIBRANDI (*PD*).

La commissaria Margrethe VESTAGER risponde ai quesiti posti.

Il presidente LICHERI ringrazia la commissaria Vestager per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,05.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 5 marzo 2019

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO ITALIANO BIOGAS (CIB) IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 93 (AFFARE SULLA NORMATIVA SUI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE IN CAMPANIA OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 762 DEL 5 DICEMBRE 2017)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 5 marzo 2019

Sottocommissione per i pareri

29^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,05.

(964) AIROLA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(987) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 33

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

69^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di prorogare alle ore 18 di martedì 12 marzo il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 897 e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private), da riferire al testo unificato adottato quale base per il seguito dell'esame.

Si è concordato, inoltre, di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 1089 (disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*) e di avviarne l'esame in una seduta che sarà convocata domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 13, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. Si è altresì deciso di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 17 di giovedì 7 marzo il termine per

l'indicazione dei soggetti da audire. La relazione sul provvedimento sarà svolta dai senatori Grassi e Augussori.

Il senatore VITALI (*FI-BP*), constatato che i correlatori sul disegno di legge n. 1089 saranno entrambi esponenti della maggioranza, preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza per l'esame in Assemblea, ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento.

Inoltre, annuncia che presenterà una richiesta formale per la ripresa dell'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 388, sull'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) auspica che, sul disegno di legge n.1089, emerga un orientamento condiviso già nel corso dell'esame in sede referente.

Il PRESIDENTE prende atto della sollecitazione del senatore Vitali in merito al disegno di legge n. 388 e assicura che l'esame procederà nel rispetto delle disposizioni regolamentari.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 5 marzo 2019

Plenaria

73^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(925) Deputato MOLTENI ed altri. – Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate 1^a e 5^a su testo ed emendamenti e che è stata già inviata ed è disponibile la nota relativa agli ulteriori dati statistici sul giudizio abbreviato.

Avverte quindi che si passa alla votazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della scorsa seduta).

Il PRESIDENTE RELATORE esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CUCCA (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1. Esprime rammarico sulla chiusura e scarsa disponibilità al dialogo da parte della maggioranza, come risulta dal fatto che il Presidente relatore abbia espresso parere contrario su tutti gli emendamenti.

Prende atto della mancanza di dialogo anche con la Magistratura e l'Avvocatura dal momento che i relativi rappresentanti che hanno partecipato alle audizioni sul disegno di legge, hanno ribadito i problemi tecnico-giuridici che esso potrà produrre soprattutto con il rischio di paralisi delle Corti d'assise.

Richiamandosi ad alcuni punti della relazione presentata dal dottor Bruti Liberati paventa il rischio di un malfunzionamento delle Corti d'assise stesse.

Tutto ciò premesso insiste per l'approvazione dell'emendamento a sua firma, che recepisce i suggerimenti che sono stati fatti in sede di audizione per cui per risolvere i problemi attuali del giudizio abbreviato sarebbe sufficiente intervenire sul sistema di bilanciamento delle circostanze, per evitare il ripetersi di episodi come quello verificatosi la scorsa settimana in sede di Corte d'assise d'appello di Bologna e che ha destato particolare scalpore nell'opinione pubblica.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) prende atto criticamente dell'indisponibilità da parte della maggioranza al confronto e pertanto rinuncia a motivare il proprio voto.

Previa verifica del prescritto numero legale, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, e 1.4, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento relativo all'articolo 2.

L'emendamento 2.1, messo ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

L'emendamento 3.1, messo ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 3.2 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice VALENTE (*PD*), insistendo per l'accoglimento e auspicando un ripensamento di maggioranza e Governo.

L'emendamento 3.2, messo ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

L'emendamento 4.1, messo ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 4.0.1 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice VALENTE (*PD*) insistendo sulla possibilità di rimodulare il sistema dell'articolo 69 del Codice penale, evocando il rischio che si verifichi quanto accaduto di recente nel processo in Corte d'assise d'appello a Bologna, portando all'attenzione mediatica i limiti del giudizio abbreviato.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) preannuncia il voto favorevole; ancora una volta commentando i fatti del processo della Corte d'assise d'appello di Bologna, insiste per un invito alla riflessione nei confronti dei rappresentanti della maggioranza, evidenziando come il problema del giudizio abbreviato consista non tanto nella concessione dello sconto della pena fino ad un terzo, quanto semmai nella concessione automatica delle attenuanti generiche.

Paventa il rischio che la riforma possa comportare un allungamento dei processi con rischio di paralisi dell'apparato giudiziario e di favorire la prescrizione.

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.0.1, evidenziando come esso proponga l'adozione dello stesso sistema di quantificazione della pena già utilizzato dal legislatore per la fattispecie dell'omicidio stradale. Ritiene tale soluzione ragionevole per contrastare la prassi indulgenzialista della concessione automatica delle attenuanti generiche.

L'emendamento 4.0.1, messo ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento relativo all'articolo 5.

L'emendamento 5.1, messo ai voti, è respinto.

È così esaurita la trattazione degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione conferisce al Presidente relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo proveniente dalla Camera dei deputati, senza modificazioni, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) segnala nuovamente la problematica dell'applicazione dell'articolo 4-bis della legge anticorruzione, rispetto ai dubbi da più parte sollevati di legittimità costituzionale.

Il sottosegretario FERRARESI fa presente che sono attualmente allo studio del Ministero della giustizia soluzioni rispetto alla problematica segnalata.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 5 marzo 2019

Plenaria

34^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(667) AIROLA ed altri. – Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala l'11 giugno 2010

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre 2018.

Prende preliminarmente la parola il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) per formulare, a nome del suo Gruppo, la richiesta di sospensione dell'esame del disegno di legge in titolo, adducendo la necessità di pervenire a degli approfondimenti tecnici in merito a determinati profili degli emendamenti in ratifica.

L'oratore ribadisce tale richiesta anche a seguito della sollecitazione del senatore AIROLA (*M5S*) – il quale chiede se è possibile anticipare sinteticamente gli aspetti problematici in questione – riservandosi di enucleare in maniera esaustiva le suddette criticità in una prossima seduta della Commissione.

Al riguardo, il senatore FERRARA (*M5S*), relatore, condivide la proposta del senatore Pellegrini.

Conseguentemente, il PRESIDENTE, dopo aver appurato che l'intera Commissione concorda in tal senso, rinvia il seguito dell'esame.

(997) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello della Commissione bilancio, di contenuto non ostativo condizionato all'adozione di un emendamento sostitutivo all'articolo 3.

Comunica, inoltre, che il Governo ha presentato l'emendamento 3.2, pubblicato in allegato, che è illustrato brevemente dal vice ministro Emanuela DEL RE.

In attesa che pervenga il relativo parere della Commissione bilancio su quest'ultima proposta emendativa, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 997

Art. 3.

3.2

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1» con le seguenti: «a valere sulle risorse previste dall'articolo 1».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 41

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI SOMALIA, ABDIRAHMAN SHEIK ISSA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO
N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D'AFRICA E IL
RUOLO DELL'ITALIA)*

DIFESA (4^a)

Martedì 5 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza della Presidente
TESEI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTT. GIUSEPPE BONO, AMMINISTRATORE DELEGATO DI FINCANTIERI S.P.A., IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 56 (PROSPETTIVE DELL'EXPORT ITALIANO DI MATERIALI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza della Presidente
TESEI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Martedì 5 marzo 2019

Plenaria**131^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1063) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata, il parere di nulla osta già espresso per la Commissione di merito.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, conferma un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 21-bis.0.2 e 21-bis.0.6. Ribadisce un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.1, 5.1, 19.5 e 19.6. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire e con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, propone pertanto l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 21-bis.0.2 e 21-bis.0.6. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.1, 5.1, 19.5 e 19.6. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(961) Marinella PACIFICO ed altri. – Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017 (Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge riproduce parzialmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nella scorsa legislatura, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.C. n. 4609) e poi esaminato ed approvato dalla Commissione esteri del Senato (A.S. n. 2978), senza che il relativo *iter* si concludesse, a causa della fine della legislatura. Nel dettaglio, il provvedimento in esame è volto ad incrementare fino a quattordici unità il numero massimo di funzionari a cui estendere una serie di esenzioni dal pagamento di alcune imposte indirette e dazi. A tale riguardo, dal momento che la relazione tecnica del disegno di legge presentato la scorsa legislatura faceva riferimento a richieste di esenzione pervenute nel corso del 2014, appare opportuno un aggiornamento della suddetta relazione. Inoltre, sarebbe utile appurare se la stima dell'onere, valutato in 42 mila euro annui a decorrere dal 2019, sia stata calcolata sulla base del numero totale dei funzionari aventi diritto all'esenzione (quattordici, comprendendo i sette che già ne usufruiscono e i sette a cui verrebbe estesa) ovvero, come sembra più corretto, dei soli sette che si andrebbero ad aggiungere agli attuali beneficiari.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita una relazione tecnica recante le risposte ai rilievi del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(962) Orietta VANIN ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno in titolo, segnalando che esso riproduce parzialmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nella scorsa legislatura, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.C. n. 4609) e poi esaminato ed approvato dalla Commissione esteri del Senato (A.S. n. 2978), senza che il relativo *iter* si concludesse, a causa della fine della legislatura. Per quanto di competenza, chiede conferma che la quantificazione dell'onere, stimato in 40 mila euro annui, sia idonea ad estendere ai funzionari assunti localmente (in numero di due unità) l'esenzione da ogni imposta sugli stipendi ed emolumenti pagati dal Consiglio d'Europa. Altresì, occorre valutare l'aggiornamento al 2019 della decorrenza dell'onere e, conseguentemente, la rimodulazione temporale della relativa copertura.

Il sottosegretario VILLAROSA conferma la correttezza della quantificazione degli oneri, riservandosi invece di fornire ulteriori elementi per quanto riguarda l'opportunità di un aggiornamento temporale della copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(964) AIROLA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che esso ripropone parzialmente il testo di un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.C. n. 4609), e successivamente esaminato e approvato dalla 3^a Commissione del Senato (A.S. 2978), senza che si completasse l'*iter* a causa della fine della legislatura.

Il disegno di legge estende ai funzionari del Centro aventi nazionalità italiana l'esenzione fiscale da tutte le imposte sui salari, emolumenti e indennità loro versati a titolo di remunerazione dal Centro. Si tratta in sostanza delle imposte dirette, specificatamente IRPEF e relative addizionali regionale e comunale gravanti sugli emolumenti, il cui onere annuo, in conseguenza delle minori entrate, viene stimato in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Inoltre, lo scambio di lettere del 17 marzo prevede, al

punto 2 che, a totale saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957, lo Stato italiano versi in una soluzione al Centro la cifra di un milione di euro per la manutenzione della sede, con onere interamente a carico dell'esercizio 2019.

L'articolo 3 indica la copertura finanziaria di entrambi gli oneri mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per quanto di competenza, con riferimento alla stima dell'onere annuo di 500.000 euro conseguente all'accordata esenzione fiscale, ricorda che tale onere era già stato valutato nella stessa entità dal disegno di legge di iniziativa governativa presentato nel 2017. Nella relazione tecnica si specificavano i criteri di stima che avevano preso a base di calcolo le unità di personale interessato all'esenzione in servizio dal giugno del 2015, complessivamente in numero di undici; attingendo ai dati di bilancio biennale 2014-2015 del Centro, era stato rilevato un costo del lavoro pari a 6 milioni di euro per trentasei unità impiegate nel Centro. Considerata un'incidenza media della parte retributiva lorda del 68 per cento sul costo del lavoro complessivo, si valutavano in 1,2 milioni di euro le retribuzioni interessate dall'esenzione. Applicando a tale grandezza l'aliquota fiscale media stimata del 40 per cento (comprensiva di IRPEF ed addizionali), si era giunti a stimare una perdita di gettito di competenza di 500.000 euro su base annua. Nella stessa relazione si precisava che in termini di cassa la perdita di gettito avrebbe dovuto risultare invariata, poiché, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, l'esenzione fiscale veniva conseguita mediante rimborso ai funzionari di quanto pagato a cura dell'ICCROM. Già nel corso dell'esame dell'atto Camera n. 4609, veniva evidenziata l'opportunità che il Governo confermasse che la numerosità della platea dei beneficiari fosse confermata dai più recenti dati relativi alle consistenze di personale del Centro. Constatato che, da quanto emerge dalla relazione illustrativa nessun aggiornamento dei dati presi a base per la stima dell'onere è stato effettuato, dal momento che, come si legge in relazione, addirittura si fa riferimento al numero di quattordici unità riferito al lontano 2014, reputa indispensabile disporre di dati il più possibile aggiornati ed accurati sia in relazione al numero delle unità lavorative interessate sia al costo delle retribuzioni loro spettanti (si evidenzia che l'accordo indica come beneficiari i funzionari e non tutto il personale). Considerato altresì che la relazione illustrativa nulla dice in merito alle modalità operative dell'esenzione, ritiene che valgano i principi generali recepiti nel testo unico imposte sui redditi vigente, secondo cui il reddito esente non è oggetto né di dichiarazione da parte del percipiente né tanto meno di ritenuta alla fonte da parte dell'erogante, ragione per cui l'onere deve essere considerato anche in termini di cassa.

Con riferimento all'onere di 1 milione di euro per il solo anno 2019 derivante dal punto 2 dello scambio di lettere del 17 marzo 2017 in attua-

zione dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 1957, evidenzia che, in base a detto articolo, così come risulta dalla relazione alla legge di ratifica del 1958 dell'Accordo di Parigi del 1957, l'Italia si è impegnata a sostenere il mantenimento della sede del Centro. Dallo scambio di lettere del 17 marzo 2017 che, al punto 2, quantificano tale importo *una tantum*, non è affatto chiaro se tale saldo a titolo di *una tantum* costituisca una sorta di accordo transattivo che chiude una situazione debitoria pregressa dello Stato italiano o se quantifichi l'onere di mantenimento sia per il passato che per il futuro. La relazione illustrativa non chiarisce nulla a questo proposito.

Chiede infine conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dal provvedimento, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario VILLAROSA consegna una relazione tecnica positivamente verificata sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(997) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra l'emendamento 3.2 relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che – come precisato nella relazione tecnica positivamente verificata – la proposta emendativa si limita a consentire l'immediato utilizzo di risorse già stanziare e disponibili sul capitolo 7258 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sull'emendamento 3.2 avanzata dalla relatrice.

(960) FERRARA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 13 febbraio.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) dà lettura della seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, dei commi 1 e 2 con i seguenti: "1. Per l'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è valutato un onere di 326.071 euro annui a decorrere dall'anno 2019. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi di ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."».

Nessuno chiedendo di intervenire, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 13 febbraio.

Alla luce delle risposte fornite dal Governo, il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) propone l'approvazione del seguente parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della Relazione tecnica del Governo, secondo cui: relativamente all'articolo 4, comma 1, i costi per l'istituzione del marchio "piccole produzioni locali" sono quantificati in 32 mila euro per l'anno 2019 a cui si può fare fronte con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 ("Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale"), come rifinanziata dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019); in merito all'articolo 4, comma 2, viene fatto presente che la concessione a titolo gratuito del marchio a cura delle Regioni rientra nell'ordinaria attività istituzionale degli uffici regionali, senza aggravii a carico del bilancio delle Regioni; per quanto riguarda la tutela del marchio, si evidenzia che le attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi verranno effettuate in via esclusiva dall'Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del

2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; con riguardo all'articolo 8, comma 1, è conferita alla Regioni la facoltà di organizzare corsi di formazione, individuando in tal caso, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie ed in piena autonomia, le risorse finanziarie da destinare a tale finalità; con riferimento all'articolo 9, si rassicura che gli interventi di controllo dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende sanitarie locali si svolgeranno con provvedimenti di tipo cautelare, nei casi di non conformità previsti dal piano di campionamento, senza comportare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie aggiuntive rispetto a quelle attualmente in dotazione; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 4, sia inserito, in fine, il seguente comma: "6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2019."; all'articolo 11, siano apportate le seguenti modificazioni: *a)* la rubrica sia sostituita con la seguente: "Disposizioni finanziarie"; *b)* al comma 1, sia premesso il seguente: "01. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a 32.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499."; *c)* al comma 1, dopo le parole: "Dall'attuazione della presente legge", siano inserite le seguenti: ", ad eccezione dell'articolo 4,"».

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere sul testo proposto dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel mettere a disposizione una nota di chiarimenti, conferma, per quanto riguarda il testo del provvedimento, la correttezza della quantificazione in 60 mila euro *una tantum* della spesa derivante dall'articolo 4.

In merito all'articolo 7, conferma altresì la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi contenuta, dal momento che le attività previste da tale disposizione sono destinate a svolgersi all'interno dell'orario di lavoro ordinario.

Propone poi una modifica all'articolo 9 finalizzata ad aggiornare la decorrenza temporale della copertura finanziaria.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.13 e 3.9, dal momento che la soppressione del riferimento al riadattamento delle cabine esistenti appare suscettibile di determinare oneri correlati all'acquisizione di nuove cabine elettorali.

Altresì, si esprime in senso contrario sull'emendamento 5.3, che modifica i criteri di definizione delle sezioni elettorali dei comuni, e rappresenta la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 9.1 che aumenta l'autorizzazione di spesa per ammodernare le urne elettorali.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. – *Disposizioni in materia di azione di classe*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 27 febbraio.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel mettere a disposizione delle note di chiarimento, formula un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge, mentre, in merito agli emendamenti, concorda con la valutazione di onerosità delle proposte 1.4 e 1.36; in relazione, altresì, all'emendamento 1.28, esprime un avviso contrario, ritenendolo incompatibile con la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 4 del disegno di legge.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del GOVERNO, nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.36 e 1.28. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (n. 72)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, inserendo una disposizione aggiuntiva nel decreto legislativo n. 200 del 2007, prevede che, nell'impiego dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche, i centri di sperimentazione, conformemente alle buone pratiche cliniche, utilizzino figure professionali competenti nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca. Secondo la relazione tecnica, le strutture pubbliche non sono obbligate a dotarsi di ulteriori risorse umane rispetto alle consistenze organiche, ma solo a garantire, qualora intendano effettuare sperimentazioni cliniche, un adeguato livello professionale. Sul punto, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti, dal momento che, se i centri di sperimentazione pubblici fossero privi di figure adeguate, potrebbero sostenere dei costi per assunzioni o contratti di collaborazione, a meno di disattendere alla disposizione in esame. Altresì, la lettera *e*) dell'articolo 1, comma 1, demanda ad un apposito decreto interministeriale l'aggiornamento del decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016, recante «Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate», prevedendo anche un'agevolazione tariffaria per le ispezioni di buona pratica clinica su determinate tipologie di sperimentazione clinica che adottano un approccio in favore della medicina di genere. Alle minori entrate derivanti da tali agevolazioni tariffarie si provvede mediante corrispondente adeguamento delle altre tariffe di cui al predetto decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016. Secondo la relazione tecnica, la disposizione dovrà essere finanziariamente neutrale, attraverso una rideterminazione delle tariffe relative alle ispezioni eseguite su sperimentazioni che non adottano l'approccio a favore della metodologia di genere, in modo da assicurare l'invarianza finanziaria delle entrate tariffarie complessive dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Al riguardo, atteso che appare problematico quantificare *ex ante* l'insieme delle sperimentazioni che usufruirebbero delle agevolazioni tariffarie relative alle ispezioni, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sulle concrete modalità attraverso le quali si intende procedere a calibrare e differenziare le tariffe in modo da assicurare l'invarianza di gettito per l'AIFA, considerando che la determinazione delle tariffe ovviamente non può che precedere, e non seguire, lo svolgimento

delle sperimentazioni stesse. Per ulteriori rilievi, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 6 marzo 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta pomeridiana delle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 5 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 5 marzo 2019

Plenaria**61^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome la coordinatrice della Commissione beni ed attività culturali e Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia Tiziana Gibelli, e la dirigente centrale cultura e sport della Regione Friuli Venezia Giulia Marisa Dovier, accompagnate dal dirigente per i rapporti con il Parlamento della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Paolo Alessandrini, e dal funzionario competente in materia di beni ed attività culturali della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Valentina Bagnoli.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 13 febbraio.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La dottoressa GIBELLI svolge il suo intervento.

Interviene per porre un quesito la senatrice MONTEVECCHI (M5S), alla quale risponde la dottoressa GIBELLI.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, da ultimo rinviato nella seduta antimeridiana del 13 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione affari costituzionali, nella seduta del 28 febbraio, ha adottato un testo unificato a base dell'esame in sede referente dei disegni di legge n. 897 e connessi, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra, per le parti di competenza della Commissione, le principali differenze tra il testo unificato e il disegno di legge n. 897 già illustrato. Considerata la complessità delle questioni, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il programma dei lavori della Commissione per la prossima settimana sarà definito nel corso dei prossimi giorni, tenendo conto del calendario dei lavori dell'Assemblea. Compatibilmente con tale calendario, la Commissione potrebbe riprendere l'ordinaria attività legislativa e svolgere le audizioni già previste; potrebbe inoltre esaminare in sede consultiva – eventualmente in sede di Sottocommissione per i pareri – i disegni di legge n. 997, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018», e n. 739 concernente «Norme in materia di produzione e vendita del pane».

Concorda la Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall'Unione europea (COM(2019) 65 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore MARILOTTI (*M5S*) riferisce sulla proposta di regolamento in titolo, che ha lo scopo di evitare l'improvvisa interruzione delle attività in atto nel momento in cui il Regno Unito, in virtù della Brexit, diventerà un Paese terzo. Ricorda che attualmente circa quattordicimila europei tra studenti, personale didattico e ricercatori sono presenti nel Regno Unito, mentre nei Paesi europei sono presenti circa settemila britannici, di cui 394 in l'Italia: al riguardo sussiste il rischio che, in caso di recesso senza accordo tra l'UE e Regno Unito, si verifichi l'interruzione improvvisa delle attività didattiche con la perdita dei crediti formativi e accademici.

Tenendo conto del rischio che il Regno Unito lasci l'Unione europea senza raggiungere un accordo, la Commissione europea ha adottato una serie di proposte d'emergenza su alcuni temi di rilievo, con particolare ri-

ferimento al programma Erasmus+, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e al bilancio dell'UE.

Riferisce quindi in merito allo stato di avanzamento dei negoziati tra UE e Regno Unito per l'Accordo di recesso, ricordando che il processo di uscita del Regno Unito dall'UE si dovrebbe concludere entro il 29 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo non decida all'unanimità di prorogare tale termine. Il 30 marzo 2019 è dunque considerata «la data di recesso», a partire dalla quale i Trattati non si applicheranno più al Regno Unito. Illustra inoltre i possibili scenari in caso di mancata approvazione dell'Accordo di recesso, che vanno dalla richiesta di una proroga del termine dei due anni previsto dall'art. 50 del TUE alla rinegoziazione dell'accordo di recesso e secondo voto del Parlamento del Regno Unito; oppure alla convocazione di un secondo *referendum*.

A seguito di un incontro svoltosi a Bruxelles, il 7 febbraio 2019, il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e il Primo Ministro del Regno Unito, Theresa May, hanno diffuso una dichiarazione congiunta nella quale si sottolinea che l'Unione europea non intende riaprire i negoziati sull'accordo di recesso, ma è disponibile a riaprire la discussione sulle future relazioni tra Unione e Regno Unito.

Il Governo italiano, conformemente alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'UE, ha avviato paralleli preparativi per il caso di recesso senza accordo; la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri un approccio unitario attraverso «un piano di emergenza collettivo improntato al calendario proposto e basato sul piano suggerito nella Comunicazione del 13 novembre 2018».

Passa quindi a illustrare il contenuto della proposta di regolamento in titolo: l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione, ossia le norme per proseguire le attività di cui agli articoli 7 e 13 del regolamento (UE) n. 1288/2013 concernenti la mobilità individuale ai fini dell'apprendimento. Ricorda che la mobilità individuale ai fini dell'apprendimento sostiene le seguenti tre tipologie di attività: la mobilità degli studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore e degli studenti, degli apprendisti e degli alunni nell'istruzione e nella formazione professionali; precisa che tale mobilità può esplicarsi nello studio presso un istituto *partner* o in un tirocinio o nell'acquisizione di esperienza quale apprendista, assistente o tirocinante all'estero e che la mobilità che consente di preparare un *master* può essere sostenuta attraverso lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti. A questa si aggiungono da un lato la mobilità del personale, che può esplicarsi nell'insegnamento o negli assistenti, o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all'estero, e dall'altro la mobilità internazionale degli studenti e del personale da e verso i Paesi *partner* per quanto riguarda l'istruzione superiore, nonché la mobilità organizzata sulla base di diplomi congiunti, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte. L'articolo 2 stabilisce che le summenzionate attività continuino ad essere ammissibili e che per l'applicazione di tutte le norme del programma Erasmus+ il Regno Unito sia trattato alla stregua di uno Stato membro. L'articolo 3 dispone

che l'applicazione delle norme sui controlli e sulle revisioni contabili delle attività di mobilità sia concordata tra la Commissione europea e il Regno Unito. L'articolo 4 infine specifica che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito.

Conclude segnalando che in data 28 febbraio il Governo ha trasmesso la relazione elaborata ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella quale si riferisce che la delegata nazionale al Comitato Istruzione del Consiglio dell'Unione europea ha espresso parere favorevole su questa proposta e ha rappresentato l'urgenza di fornire informazioni alle Autorità nazionali e alle Agenzie nazionali, anche attraverso seminari dedicati, non solo in merito alla gestione delle mobilità e dei partenariati già approvati ma anche in merito agli avvisi in scadenza nel mese di marzo 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario GIULIANO risponde all'interrogazione n. 3-00442 delle senatrici Malpezzi e Iori sul regolamento dell'asilo nido comunale di Codroipo (Udine) evidenziando, preliminarmente, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha specifica e diretta competenza in merito alla questione descritta, trattandosi di asilo nido comunale. Nel sottolineare come il Ministero sia particolarmente sensibile al modo in cui devono essere assicurate a tutti i bambini occasioni di arricchimento educativo, in un'ottica di vera integrazione, rende noto che il Dicastero ha chiesto chiarimenti al Ministero dell'interno; riferisce dunque in merito a una relazione pervenuta dalla Prefettura di Udine.

Comunica che il 29 novembre 2018 il consiglio comunale di Codroipo ha deliberato in merito ad alcune modifiche da apportare al regolamento del nido d'infanzia comunale «Mondo dei Piccoli», a seguito di un'iniziativa già approvata dalla commissione cultura del comune stesso in ordine all'adeguamento alle disposizioni regionali riguardanti l'istituto dell'accreditamento dei servizi per l'infanzia.

Rende quindi noto che, nel corso dell'assemblea consiliare e a seguito di acceso dibattito, è stato approvato un emendamento presentato dai quattro capigruppo di maggioranza di centrodestra, che, di fatto, ha modificato i contenuti della proposta di adeguamento come emersa dai lavori della commissione cultura. Precisa in proposito che nella proposta originaria si prevedeva di ridurre il rischio di emarginazione dei bambini frequentanti il servizio per l'infanzia, anche attraverso l'introduzione di

giocattoli riferiti a diverse culture e Paesi. La maggioranza consiliare, prosegue il Sottosegretario, al momento della votazione sull'originario testo, ha presentato un emendamento firmato dai quattro capigruppo per eliminare ogni riferimento alle «culture diverse». Richiamando nuovamente la relazione della Prefettura di Udine, sottolinea che nel regolamento non vi è alcun divieto esplicito e non si parla da nessuna parte di bambole o di giocattoli di alcun genere.

Chiarisce quindi che, in merito alla questione culturale, c'è un più generico riferimento alla necessità di superare i dislivelli dovuti a differenze di stimolazioni ambientali e culturali, che non vieta, in alcun modo, agli operatori dell'asilo di intervenire con attività di carattere culturale che riguardino altre etnie. In conclusione, riferisce che tra gli obiettivi del nido in questione, esposti anche sul relativo sito internet, è menzionata la socializzazione e la valorizzazione delle differenze, al fine di potenziare le occasioni per arricchire e integrare uno spazio di reciproco aiuto e sostegno e di stimolare la socializzazione tra le famiglie.

La senatrice MALPEZZI (PD) si dichiara insoddisfatta, ritenendo che l'inclusione non possa essere realizzata per sottrazione, bensì solo aggiungendo: le differenze si colmano, a suo giudizio, rendendole elemento di arricchimento nello scambio reciproco. Pur essendo pienamente consapevole che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha poteri o competenze sulla specifica questione oggetto dell'interrogazione, è altrettanto conscia della sua attenzione al percorso di crescita 0-6 anni e proprio per questo motivo sollecita l'impegno del Ministero stesso a essere al fianco di tutti gli insegnanti di Italia nella battaglia per l'inclusione.

Il sottosegretario GIULIANO risponde poi all'interrogazione n. 3-00207 delle senatrici Bini e Malpezzi sulla necessità della specializzazione per gli insegnanti di sostegno, evidenziando che con la recente legge di bilancio è stato modificato il decreto legislativo n. 59 del 2017 relativo al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria. Tale riforma prevede che si acceda all'insegnamento previo superamento di un concorso i cui requisiti di accesso sono la laurea magistrale e il possesso congiunto di 24 crediti formativi universitari (CFU) in materie antro-psico-pedagogiche; per gli insegnanti tecnico pratici (ITP) la laurea e il possesso congiunto di 24 CFU in materie antro-psico-pedagogiche; per l'accesso al concorso per i posti di sostegno, oltre ai suddetti requisiti, il possesso del titolo di specializzazione.

Sottolinea che solo il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento e che per accedere al ruolo di docente nella scuola dell'infanzia e primaria è necessaria la laurea in Scienze della formazione primaria. Ribadisce, perciò, che il solo diploma non costituisce né titolo di abilitazione all'insegnamento né titolo di accesso al concorso.

Dichiara quindi di condividere pienamente l'esigenza che alle alunne e agli alunni con disabilità siano assegnati docenti altamente qualificati,

ma sottolinea che, come è noto, esiste una evidente carenza di personale scolastico specializzato sul sostegno. Tale mancanza in alcune Regioni rappresenta una delle maggiori problematiche, anche rispetto alla continuità didattica, cui si aggiunge il costante e graduale aumento degli studenti e studentesse con disabilità.

A questa forte criticità – che, sottolinea, l'attuale Governo ha ereditato – si sta ponendo rimedio: la particolare attenzione che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sta dedicando al tema della disabilità è ampiamente dimostrata da specifiche e adeguate iniziative, come l'avvio di un nuovo ciclo di corsi di specializzazione, per ben 40.000 posti complessivi nel triennio, proprio per ovviare alla insufficienza di insegnanti specializzati; al riguardo informa che nelle prossime settimane si terranno le prove selettive per l'accesso al primo ciclo con circa 14 mila posti. Cita inoltre le ripetute riunioni dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che non si riuniva da moltissimo tempo.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riconosciuto una particolare priorità all'attuazione delle disposizioni in tema di inclusione scolastica, come dimostra la presentazione all'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica degli schemi di tutti i provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 66 del 2017 da parte del Ministro Bussetti già in data 24 luglio 2018. Al riguardo evidenzia come il predetto decreto legislativo prevedesse ben dieci provvedimenti attuativi da adottare entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore e come il precedente Governo ne avesse adottati soltanto due.

Comunica inoltre che a breve sarà sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari anche il decreto correttivo del decreto legislativo n. 66 del 2017, i cui contenuti sono stati definiti con il fondamentale apporto delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, alle quali lo scorso mese di dicembre è già stata presentata una prima bozza del provvedimento.

Si tratta con tutta evidenza di iniziative che, accanto alla creazione di un Ministro per la disabilità, confermano il concreto impegno del Governo – cui si aggiunge quello suo personale – per la promozione di una effettiva inclusione scolastica.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) si dichiara insoddisfatta, pur non mettendo in dubbio l'attenzione del Sottosegretario al tema della disabilità. Dopo aver sottolineato che i ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 66 del 2017 sono da ricondurre alla conclusione della XVII legislatura, lamenta la mancata applicazione di una norma che avrebbe consentito agli insegnanti di sostegno non di ruolo di essere confermati per l'anno scolastico in corso nella cattedra già ricoperta, in tutto il territorio nazionale, garantendo così continuità al percorso di inclusione che – come è noto – coinvolge tutta la classe in cui è presente un alunno con disabilità. Sottolinea come all'attivazione corsi di formazione non corrisponda automaticamente l'assunzione in ruolo di docenti

specializzati, anche per le legittime scelte degli insegnanti; conclude auspicando che i corsi di specializzazione siano svolti il più rapidamente possibile, per evitare carenze di organico che potrebbero verificarsi già nel prossimo anno scolastico, considerati i tempi delle procedure concorsuali e le vacanze che deriveranno dall'attuazione delle norme pensionistiche che hanno introdotto la cosiddetta quota 100.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Giuliano e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 5 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,20

*AUDIZIONI INFORMALI DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEI
TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (CONFETRA) E DELL'ASSOCIAZIONE TRASPORTI
(ASSTRA) SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 73 (INTEROPERABILITÀ DEL SISTEMA
FERROVIARIO DELL'UNIONE EUROPEA) E N. 74 (SICUREZZA DELLE FERROVIE)*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 5 marzo 2019

Plenaria**41^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(607) Daniela DONNO. – *Modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari*

(825) Elena FATTORI ed altri. – *Disposizioni per la tutela della produzione agroalimentare nazionale*

(1000) VALLARDI ed altri. – *Modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 in materia di etichettatura*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge n. 607, a firma della senatrice Donno, che propone modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Nella relazione illustrativa si rileva infatti che la suddetta norma, mirante a tutelare la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari attraverso una completa e corretta informazione in etichetta al consumatore sulla qualità della materia prima, la provenienza di un alimento e le sue modalità di trasformazione, non ha trovato concreta applicazione. Ciò in quanto non sono stati ancora emanati i decreti di attuazione del Ministro delle politiche agricole e del Ministro dello sviluppo economico previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 4 nella sua formulazione originaria e che avrebbero dovuto specificare le effettive modalità di indica-

zione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari commercializzati e dell'eventuale utilizzo di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM).

Per tale ragione il disegno di legge in titolo, composto di un solo articolo, modificando l'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, dispone un termine certo di sessanta giorni per l'emanazione dei decreti attuativi, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Segnala tuttavia che il suddetto articolo 4 della legge n. 4 del 2011 è stato nel frattempo modificato dall'articolo 3-bis del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (cosiddetto «decreto semplificazioni»), convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed entrato in vigore il 13 febbraio 2019. La nuova disciplina semplifica anzitutto la procedura, prevedendo un solo decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il concerto dei Ministri dello sviluppo economico e della salute, sia pur mantenendo la previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, nonché la procedura di notifica alla Commissione europea di cui al regolamento (UE) n. 1169 del 2011.

Il suddetto decreto ministeriale dovrà stabilire i casi e le categorie specifiche di alimenti per i quali l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria, fermo restando che, in base all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 775 del 2018, tale indicazione è sempre obbligatoria quando vi sia difformità (e quindi possibilità d'inganno per il consumatore) tra il Paese di origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello evocato nelle indicazioni apposte sull'alimento stesso. Infine, tra le altre novità, vengono previste apposite sanzioni per il caso di violazione delle disposizioni sull'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza degli alimenti.

Rileva quindi che finalità analoghe al precedente presenta il disegno di legge n. 1000, a firma del senatore Vallardi e altri. Tale provvedimento infatti sottolinea, nella relazione illustrativa, il diritto dei consumatori ad essere adeguatamente informati sugli alimenti che consumano, anche al fine di poter effettuare una spesa consapevole, attraverso etichette comprensibili e chiare. A tal fine, si ritiene che l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento devono essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori, per garantire la massima trasparenza e prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali sleali a danno dell'economia nazionale, oltre che per tutelare la salute dei cittadini. Nella relazione illustrativa si ricorda poi che la consultazione a suo tempo promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha evidenziato che il 96,5 per cento dei consumatori italiani ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile in etichetta.

In coerenza con quanto consentito dall'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169 del 2011, il disegno di legge in esame, composto di un solo articolo, propone pertanto anch'esso di modificare l'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, nel testo previgente. In proposito, segnala che le modifiche proposte corrispondono a quelle introdotte con il citato articolo 3-*bis* del «decreto semplificazioni» e precedentemente illustrate. Pertanto, il nuovo testo previsto per l'articolo 4 della legge n. 4 del 2011 risulta già in vigore.

Fa infine presente che parzialmente diversa è l'impostazione del disegno di legge n. 825, a firma della senatrice Fattori e altri. Il suddetto disegno di legge si pone infatti l'obiettivo di tutelare in maniera adeguata le eccellenze agroalimentari italiane che, come precisato dalla relazione illustrativa, nella generale crisi economica degli ultimi anni hanno dimostrato una notevole resilienza, facendo registrare, nel 2017, un valore del mercato finale del consumo di circa 171 miliardi di euro, pari al 10,6 per cento del PIL (che sale rispettivamente a 219,5 miliardi di euro e al 13,5 per cento del PIL, se si considerano anche gli acquisti relativi ai servizi di ristorazione) e dando un contributo essenziale anche alle esportazioni (salite del 23 per cento nell'ultimo quinquennio, per un valore di 34 miliardi di euro). In questo quadro, si impone quindi una disciplina interna che protegga e sostenga fattivamente, al di fuori dei paletti dell'Unione europea, i nostri prodotti caratterizzanti (come pasta, olio d'oliva, latte e prodotti lattiero-caseari), anche per contrastare le frodi agroalimentari, le contraffazioni e il fenomeno dell'*Italian sounding*.

Illustra quindi il contenuto del testo, diviso in 8 articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni di «prodotto agroalimentare», «fase di produzione» e «operatore agroalimentare».

L'articolo 2 riguarda la tutela delle produzioni agroalimentari nazionali, prevedendo che si intende realizzato interamente in Italia il prodotto agroalimentare le cui singole fasi di coltivazione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio nazionale.

L'articolo 3 detta le norme sulle indicazioni e diciture del prodotto agroalimentare italiano: sulle confezioni dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 2 devono essere riportate le diciture «realizzato interamente in Italia» o «100 per cento *made in Italy*» o «100 per cento italiano» o «tutto italiano» o altre equivalenti.

L'articolo 4 impegna il MIPAAFT a promuovere iniziative di informazione dei consumatori, volte a contrastare e a prevenire le frodi agroalimentari, nonché a favorire una corretta conoscenza della provenienza dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 5 prevede che i controlli volti a garantire le finalità della legge siano svolti dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), mentre il Ministero dello sviluppo economico promuove intese con i competenti organi degli Stati non appartenenti all'Unione europea, per garantire la tutela dei prodotti agroalimentari nazionali.

In proposito ricorda che il disegno di legge n. 944 (legge di delegazione europea), attualmente all'esame della Commissione 9^a per il parere da rendere alla Commissione 14^a, all'articolo 11 conferisce al Governo la delega per il recepimento nell'ordinamento italiano del regolamento (UE) n. 625 del 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Tra le altre cose, il suddetto articolo 11 pone, tra i criteri e principi direttivi della delega, anche quello di individuare il Ministero della salute quale unica autorità competente per i controlli e le altre attività ufficiali previste nei vari settori (inclusi gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati), nonché quale organismo unico di coordinamento e organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti con l'Unione europea e i Paesi terzi.

L'articolo 6 stabilisce le sanzioni per le violazioni della legge.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 8 detta le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che i prodotti confezionati e immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della legge e che non rispondono ai requisiti dei prodotti interamente italiani di cui all'articolo 2 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Fermi restando gli ulteriori approfondimenti che la Commissione riterrà di fare sulle tematiche sottese ai disegni di legge in esame, segnala infine che le nuove norme vigenti in materia di etichettatura degli alimenti di cui al citato articolo 3-*bis* del «decreto-legge semplificazioni» sono in attesa del decreto attuativo, che si auspica possa arrivare quanto prima.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,25.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione (n. 178)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore TRENTACOSTE (*M5S*) riferisce alla Commissione sull'affare in titolo, rilevando che i consorzi di bonifica e di irrigazione provvedono alla realizzazione e gestione di opere di difesa e regolazione idraulica, di opere di provvista e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo e dispongono interventi di salvaguardia ambientale. Essi svolgono quindi un'attività polifunzionale, mirata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare del Paese, contribuendo in tal modo ad uno sviluppo economico sostenibile. Non a caso, oggi, i consorzi di bonifica svolgono

attività di comunicazione istituzionale volte a far conoscere ai cittadini il ruolo strategico che svolgono sui territori.

Ricorda che i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa e di autogoverno, regolati da legislazioni regionali e amministrati da organi eletti dai soggetti consorziati, in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà. I consorzi di bonifica, il cui comprensorio è definito con riferimento ai bacini idrografici, garantiscono un importante presidio territoriale, coordinando interventi pubblici e privati per la difesa del suolo, la regolazione delle acque, l'irrigazione e la salvaguardia ambientale. A seguito della soppressione delle province e alla trasformazione delle Comunità montane, in molte regioni d'Italia, ai consorzi di bonifica sono attribuite funzioni relative al dissesto idrogeologico, in quanto detentori di competenze, capacità progettuali e patrimonio tecnico e umano necessari per mitigare gli eventi calamitosi legati a cambiamenti climatici e consumo di suolo.

Per garantire le risorse necessarie alla manutenzione ordinaria e alla gestione delle opere, i consorzi di bonifica e di irrigazione sono titolari di potere impositivo sugli immobili consorziati urbani e agricoli, che traggono beneficio dall'attività dell'ente. I consorzi di bonifica e di irrigazione operano in collaborazione e concertazione con gli enti del territorio.

Ricorda che l'ANBI è l'Associazione nazionale che rappresenta e tutela gli interessi dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario operanti in Italia. Essa nasce come Associazione nazionale a carattere obbligatorio nel 1928. Nel 1947, riceve, con decreto del Capo provvisorio dello Stato, riconoscimento giuridico (DCPS 10 luglio 1947, n. 1442) quale Associazione volontaria con personalità giuridica. Le sue funzioni istituzionali sono previste dallo statuto attuale, approvato nel 2015. L'ANBI è articolata in filiali regionali.

Fa presente che attualmente all'Associazione aderiscono 141 enti tra consorzi di bonifica e di irrigazione, costituenti tutti i consorzi operanti nel Paese ad eccezione dei consorzi di miglioramento fondiario esistenti in alcune realtà settentrionali. I consorzi associati all'ANBI coprono oltre il 50 per cento della superficie territoriale del Paese per un totale di quasi 17 milioni di ettari e cioè tutta la pianura (che in Italia si estende per circa 6 milioni di ettari) e gran parte della collina. Ricorda che oltre 1.200.000 ettari del territorio nazionale è sotto il livello del mare e richiede che l'acqua sia costantemente sollevata e condotta a un collettore per il deflusso.

Secondo i dati forniti dall'ANBI, dei 141 consorzi richiamati, 17 sono commissariati, ma per motivi diversi: 9 (in Toscana, Abruzzo, Campania e Calabria) per questioni amministrative, 6 (in Lazio e Molise) per l'attuazione della riforma stabilita nell'intesa Stato-Regioni del 2008 e 2 (in Puglia e Sicilia) per altre ragioni.

Con l'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 è stata realizzata la riforma dei consorzi, avviando un processo di riorganizzazione e accorpamento, nonché di efficientamento gestionale.

Ricorda che l'ANBI e i consorzi di bonifica hanno messo a disposizione degli agricoltori IRRIFRAME, un portale che fornisce dati e indica-

zioni per permettere un utilizzo più razionale dell'acqua irrigua nei vari territori e soddisfare in maniera precisa, efficace e certificata le prescrizioni dell'UE legate alla buona gestione dell'acqua in agricoltura nell'ambito della politica agricola comune. Il 2018 è stato il settimo anno di gestione ordinaria di IRRIFRAME. Ad oggi risulta che abbiano aderito al sistema 67 consorzi di bonifica, che sono già attivi e funzionali, su una superficie attrezzata con opere irrigue consortili di circa 1,6 milioni di ettari (circa il 48 per cento della superficie consortile irrigabile di tutta Italia).

In linea con la legislazione europea di settore (la vigente direttiva quadro sulle acque n. 2000/60/CE), l'Italia ha definito nel tempo un quadro normativo (in particolare, il codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006), che garantisce priorità all'uso umano e agricolo delle acque, attraverso un sistema di gestione che favorisce la partecipazione degli utenti e decisioni di utilizzo a livello locale.

Tali obiettivi sono soddisfatti attraverso i consorzi, che sono enti pubblici a struttura associativa, presenti diffusamente sul territorio, con ambiti territoriali di competenza corrispondenti a unità idrografiche omogenee, amministrati in regime di autogoverno dagli utenti, che partecipano alla gestione anche finanziariamente. Essi sono gestori di impianti di irrigazione collettiva e ripartiscono la risorsa idrica tra gli utenti agricoltori a fronte di un rimborso integrale dei costi sostenuti per il prelievo, l'adduzione, la distribuzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere. I consorzi di bonifica e di irrigazione, quindi, non hanno fini di lucro e non svolgono attività commerciale.

Evidenzia tuttavia che, se è vero che i consorzi di bonifica sono nati per recuperare terreni da destinare alla produzione agricola e per garantire la sicurezza sanitaria di alcune aree del Paese, è anche vero che oggi si registrano livelli di *performance* differenti tra i consorzi di bonifica presenti nel centro-nord e quelli del centro-sud. Richiama in proposito le inefficienze non di rado rilevate che finiscono per creare disagi alle imprese agricole, le onerose tariffe relative all'erogazione idrica, e i problemi che ne derivano per le produzioni e le aziende agricole.

Tra gli ulteriori aspetti che meritano di essere analizzati cita poi la situazione debitoria in cui versano diversi consorzi, il non sempre razionale utilizzo delle risorse umane e il pessimo stato di alcuni impianti idraulici, auspicando un forte reinvestimento in innovazione e ricerca affinché si possa avere un utilizzo razionale dell'acqua e venga garantita la salvaguardia dei territori.

Lamenta poi la mancanza di una vera e propria politica europea sulla gestione delle acque, essendovi ora solo una direttiva-quadro, tarata su esigenze e condizioni diverse da quelle dell'Italia, che è gravemente penalizzata, dato che l'85 per cento dell'agroalimentare italiano proviene da un'agricoltura che dipende dall'irrigazione. Sottolinea che ciò impone una seria riflessione anche sulla futura politica agricola che, per l'Italia, necessariamente dovrà focalizzarsi anche sull'agricoltura irrigua.

In conclusione, auspica un ruolo decisivo dei consorzi di bonifica nello sviluppo sostenibile del Paese, a servizio dell'agricoltura. Tutto ciò richiederà un'attenta revisione normativa, con la piena sinergia di tutti gli attori coinvolti nel processo.

Chiede quindi a tutti i colleghi di trasmettere eventuali proposte di audizioni per approfondire le questioni relative all'affare in esame.

Il presidente VALLARDI si unisce alla richiesta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Fenomeno della cosiddetta «moria del kiwi» (n. 147)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce sull'affare in titolo, rilevando che, nel quadro di una produzione mondiale di kiwi di circa 3,5 milioni di tonnellate, quasi la metà della quale realizzata in Cina, l'Italia risulta, dopo la Cina stessa, il secondo produttore mondiale con quasi 450.000 tonnellate di produzione media negli ultimi anni, che nel 2018, dopo i forti cali del 2017 (circa il 20 per cento in meno rispetto agli anni precedenti), dovrebbe tornare a quasi 440.000 tonnellate di cui ben 270.000 tonnellate destinate all'esportazione (il 65 per cento verso l'Unione europea).

In Italia, nel 2018, risultavano in produzione circa 25.220 ettari, circa il 2 per cento in più del 2017, di cui 2.860 ettari dedicati al kiwi giallo (con una produzione di 61.700 tonnellate) e 22.360 ettari dedicati al kiwi verde, che registra una produzione di 373.475 tonnellate. A livello regionale, nelle regioni a maggior vocazione produttiva, calano le superfici nel Lazio (- 4 per cento); in Piemonte (-6 per cento), nel Veneto (- 3 per cento); mentre aumentano in Emilia-Romagna (3 per cento) e in Calabria (1 per cento); sul piano delle quantità prodotte, a livello regionale, la produzione attesa per il 2018-2019 in Veneto è di 46.000 tonnellate, nel Lazio di 144.000, e il Piemonte dovrebbe ridurre i volumi a 66.000 tonnellate, con un calo delle rese del 7 per cento.

Sottolinea che nel Piemonte e nel Veneto, la riduzione delle superfici coltivate è dovuta (tranne alcune eccezioni) essenzialmente al fenomeno della cosiddetta «moria del kiwi», una fitopatologia che ha colpito da alcuni anni le coltivazioni di queste regioni, causando gravi danni. Ciò desta notevole preoccupazione, anche in conseguenza della velocità di diffusione della patologia negli actinidieti (gli allevamenti delle piante di kiwi) la quale, riscontrandosi anche sulle piante nuove messe a dimora, oltre ad incidere sulla produzione dell'annata in corso, inficia anche la produzione e il reddito delle aziende agricole negli anni a venire, mettendo a rischio la tenuta economica di questo comparto agricolo.

Ricorda che la produzione di kiwi è fondamentale per l'equilibrio economico e ambientale della frutticoltura italiana, anche per il contesto di stagionalità e di distribuzione del lavoro in cui si inserisce, specie nelle regioni Veneto e Piemonte, dove rappresenta un fondamentale tassello delle rispettive filiere e dove la fitopatologia rischia di avere un pesante impatto economico e sociale.

Chiarisce poi che la moria del kiwi consiste nella apoplessia delle piante di actinidia, che senza alcun preavviso collassano perdendo foglie e frutti, arrivando in breve tempo alla morte; la diagnosi risulta tra l'altro oltremodo problematica e complicata anche dal fatto che gli impianti sono già stati gravemente danneggiati dal cancro batterico dell'actinidia, o «PSA», che ha già colpito in Italia la coltura negli ultimi anni.

Ricorda che questo fenomeno, del quale ancora non si conoscono bene le cause, è stato riscontrato cinque anni fa in Veneto soprattutto nell'area nord-ovest della provincia di Verona, i cui amministratori hanno già sottoscritto appelli e avviato varie iniziative di sostegno tra cui la richiesta di calamità naturale, e l'anno seguente in Piemonte, dove sono state avviate analoghe iniziative. In ciascuna delle due regioni il fenomeno è stato già causa, in questi anni, di danni per alcune decine di milioni di euro.

Come precisato dal sottosegretario Manzato lo scorso 29 novembre dinanzi alla Commissione, in risposta ad un'apposita interrogazione, sono stati avviati vari studi, in particolare dalla regione Veneto, sia sugli aspetti di carattere parassitario che agronomico, per identificare le cause del fenomeno, che non hanno però condotto a risultati definitivi, non essendosi rilevate anomalie per quanto riguarda il contenuto di elementi nutritivi, inquinanti od organismi nocivi.

Sottolinea invece che la manifestazione della fitopatologia potrebbe essere legata a una serie di concause, tra cui le caratteristiche agronomiche del terreno e le condizioni metereologiche degli ultimi anni, con innalzamento delle temperature medie e dell'indice di piovosità, essendo la pianta del kiwi particolarmente sensibile a tali fattori che, insieme, concorrono ad alterare la vitalità degli apparati radicali fino a comprometterne la funzionalità.

Tra i possibili rimedi, il rappresentante del Governo ha citato l'adozione di nuove pratiche di coltivazione, in particolare sistemi di irrigazione a goccia, uso di portinnesti specifici e adeguate lavorazioni del terreno. Al riguardo, la Regione Veneto ha approvato e finanziato recentemente un progetto sperimentale di studio di durata quadriennale, a continuazione delle attività di sperimentazione iniziate nel 2014, i cui risultati verranno periodicamente valutati dal Comitato fitosanitario nazionale, anche per attivare le eventuali misure che si rendessero necessarie.

Con riferimento alle misure di ristoro previste a favore degli agricoltori colpiti, per quanto riguarda l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale, fa presente che sempre il sottosegretario Manzato ha precisato che non essendo la fattispecie in esame prevista dalle normative vigenti, occorre valutare i requisiti per una procedura d'urgenza *ad hoc*.

Viceversa, le misure *ex ante* a valere sui fondi europei dei programmi di sviluppo rurale nazionale possono essere già attivate, dato che la fitopatologia, specie se fosse confermato che si tratta di una batteriosi, rientra tra le infezioni per le quali è possibile sottoscrivere polizze assicurative agevolate. Inoltre le Regioni, nell'ambito del loro piano di sviluppo rurale, possono attivare la misura di ripristino del potenziale produttivo, mentre i soci che aderiscono alle organizzazioni di produttori possono attivare analoghi interventi mediante i rispettivi programmi operativi finanziati dall'Unione europea. Infine, il Ministero si è fatto carico di valutare attraverso ISMEA l'attivazione di garanzie per consentire alle imprese l'accesso al credito per le necessarie operazioni di risanamento (espianto e reimpianto degli alberi) e di ristrutturazione del debito).

Fa quindi presente l'urgenza di affrontare la questione, dato che il persistere del fenomeno della moria del kiwi sta costringendo molte aziende, soprattutto nelle regioni Piemonte e Veneto, a eradicare un numero sempre più alto di piante malate, rischiando quindi, nel medio-lungo periodo, si compromettere significativamente la produzione.

Chiede pertanto anch'egli ai colleghi di far pervenire alla Presidenza eventuali suggerimenti o indicazioni per audizioni e altri approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice ABATE (*M5S*) riferisce sull'affare assegnato in titolo, rilevando che, secondo i dati forniti dall'*Annuario dell'agricoltura italiana 2017*, pubblicato dal CREA nel 2019, l'Italia, negli ultimi dieci anni, ha visto diminuire la produzione di agrumi, in controtendenza rispetto agli altri paesi produttori del Bacino del Mediterraneo, nei quali il *trend* è risultato in crescita, e attualmente si trova dietro a Spagna, Turchia ed Egitto. Nei confronti della Spagna, in particolare, l'Italia ha perso sempre più peso in campo internazionale e da concorrente è diventato importatore netto. Oggi la dipendenza dalla Spagna pesa per oltre 212 milioni di euro.

Ricorda che la produzione agrumicola nazionale nel 2017 si è mantenuta sugli stessi livelli della stagione precedente, attestandosi, secondo l'ISTAT, su 2,8 milioni di tonnellate (+1,6 per cento). Anche la superficie coltivata resta quasi invariata (+1,4 per cento), a parte l'incremento di poco meno di 2.000 ettari di aranceti in Sardegna. L'autoapprovvigionamento dell'Italia, pur sempre alto, segna un'ulteriore leggera decrescita, portandosi sul 92 per cento.

Il 2017 ha risentito fortemente della prolungata siccità, che ha colpito in modo incisivo e diffusa l'intera penisola, segnando tutta la campagna produttiva e imponendo, laddove possibile, interventi irrigui ben superiori all'ordinario, con conseguente aggravio dei costi. Invece, laddove le ri-

sorse idriche si sono rivelate insufficienti, la siccità ha condizionato gli aspetti produttivi e qualitativi: gli effetti sui frutti si sono riscontrati in termini di calibro e accumulo di zuccheri, mentre buona è stata l'invasatura con coloritura apprezzabile della buccia. Nelle aree beneficate dalle utili, anche se modeste, piogge autunnali, le produzioni hanno raggiunto *standard* soddisfacenti per dimensioni, gusto e contenuto in succo.

Passando poi ad analizzare le singole tipologie di agrumi, rileva che la produzione di arance si è attestata su 1,62 milioni di tonnellate (+2 per cento), con una campagna di vendita più breve e quotazioni non elevate (0,32-0,40 euro/kg), tranne per le arance di qualità superiore e le tardive.

Le pregiate clementine calabresi, con una raccolta di 613.919 tonnellate, per il 68 per cento realizzata in Calabria (+7,3 per cento rispetto a quella dello scorso anno), hanno mantenuto discrete quotazioni (da 0,38-0,40 a 0,60-0,65 euro/kg). Con riferimento particolare alla Piana di Sibari, segnala che secondo le ultime stime l'annata 2018 vede una produzione di circa 170.000 tonnellate tra clementine ed arance della varietà navel (queste ultime pari a circa il 10 per cento del totale). Ciò si accompagna a una perdita di raccolto intorno al 18-20 per cento, ossia circa 34.000 tonnellate, dovuta a eventi atmosferici avversi come piogge eccessive e gelate. Il danno risulta maggiore (20-25 per cento della produzione) tra gli operatori commerciali indipendenti, che rappresentano circa l'82 per cento della produzione, rispetto a quelli riuniti in organizzazioni di produttori o cooperative (dove il danno scende al 10-15 per cento)

Non particolarmente vivace è apparsa la campagna dei mandarini, che con 133.137 tonnellate (+6,1 per cento), quasi tutte canalizzate sui circuiti del fresco, hanno ottenuto solo quotazioni medie ordinarie (0,40-0,42 euro/kg).

Evidenzia come, sia per le arance, sia per le clementine, sia per i mandarini, si registri sui mercati internazionali una forte e aggressiva concorrenza da parte della Spagna, che negli ultimi anni ha fortemente investito nel settore agrumicolo.

I limoni, negli ultimi anni, hanno migliorato notevolmente i livelli qualitativi. I volumi raccolti, pari a 418.102 tonnellate (-4 per cento rispetto all'anno precedente) sono stati realizzati prevalentemente in Sicilia (88 per cento). Il mercato è apparso interessato, con una rivalutazione dei prezzi all'origine a circa 0,53 euro/kg e addirittura fino a 1,50 euro/kg per i «verdelli».

Per il bergamotto, coltivato in Calabria su 1.500 ettari, l'annata del 2017 ha registrato una flessione, con 18.750 tonnellate (-49,6 per cento) di raccolto, destinato quasi interamente alla produzione del tradizionale e pregiato olio essenziale.

Non si registrano particolari novità per i pompelmi che, con un volume di 4.833 tonnellate, non sono in grado di coprire il fabbisogno interno, soddisfatto per oltre il 90 per cento tramite importazioni dall'estero, soprattutto da Sudafrica, Israele e Spagna.

In ambito biologico segnala l'ulteriore aumento della superficie agrumicola complessiva (in conversione e a regime) che, secondo il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), nel 2017 ha raggiunto 39.656 ettari (+9,8 per cento), con 20.951 ettari di aranceti (+15 per cento); mentre il mercato conserva la sua posizione sia per quanto riguarda il volume degli scambi che per le quotazioni.

Fa poi presente che i prodotti dell'industria agrumaria italiana sono sempre molto richiesti dai mercati, in particolare quelli internazionali, dove hanno realizzato nel 2017 un saldo attivo di 220,5 milioni di euro (114,5 milioni per succhi e 106 milioni per oli essenziali).

Malgrado questi e altri segnali positivi, rileva però come permanga una situazione di grave crisi nel comparto, con una riduzione netta della produzione (-3,6 per cento nell'ultimo anno, secondo la nota integrativa allegata al disegno di legge di bilancio 2019 per il MIPAAFT). Oltre ai problemi di mercato, continua a preoccupare l'aspetto fitosanitario. Infatti, dopo l'emergenza del virus «Tristeza», che ha colpito circa 45.000 ettari di agrumeti in Sicilia, si sta avendo una recrudescenza della patologia fungina del «mal secco», soprattutto in Sicilia (siracusano, messinese e catanese), ma anche in altre regioni.

Segnala che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), all'articolo 1, comma 131, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per favorire la qualità e la competitività delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, che vengono erogati nel regime degli aiuti *de minimis* nel settore agricolo dell'Unione europea.

Ricorda infine che il MIPAAFT ha convocato, in data 5 novembre 2018, la prima riunione della filiera agrumicola. Tra le esigenze segnalate da parte degli operatori, cita la realizzazione del catasto agrumicolo nazionale, la riconversione varietale accompagnata dalla ricerca, il rafforzamento dei contratti di filiera, azioni di promozione e informazione dei consumatori, attenzione agli scambi commerciali con i paesi esteri a condizioni di reciprocità delle regole produttive.

Conclusivamente, sottolinea come il comparto agrumicolo in Italia, pur avendo enormi potenzialità, sia sempre più in crisi, sia per i danni causati dagli eventi atmosferici avversi, sia per le dinamiche di mercato, che stanno spingendo molte aziende ad abbandonare l'attività. Auspica quindi che, attraverso l'affare assegnato in esame si possa contribuire a individuare possibili soluzioni, invitando i colleghi a trasmettere proposte per audizioni conoscitive, anche dei soggetti responsabili dei centri di ricerca agronomici.

Il presidente VALLARDI osserva che il settore agrumicolo, come purtroppo altri in agricoltura, sta attraversando da anni una crisi profonda. Auspica che, attraverso uno sforzo comune di tutti gli attori della filiera, si possano trovare soluzioni per superare i problemi. Richiama quindi il decreto-legge sulle emergenze in agricoltura preannunciato dal Governo, che

secondo alcune anticipazioni della stampa potrebbe contenere anche misure a sostegno del comparto agricolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 5 marzo 2019

Plenaria

89^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 15,40.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (COM(2019) 53 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il vice presidente DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, dà conto della proposta di regolamento concernente l'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea. Nell'ipotesi di mancato accordo (scadenza del termine il 29 marzo 2019) su tale recesso, infatti, non sarebbero garantiti i diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini dell'Unione che abbiano esercitato il diritto di libera circolazione nel Regno Unito, come anche quelli dei cittadini del Regno Unito che siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri. La proposta trova la sua base giuridica nell'articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e viene definita nella relazione introduttiva della Commissione europea come conforme al principio di sussidiarietà, rispettosa del principio di proporzionalità, unilaterale (e quindi vincolante solo per gli Stati membri dell'Unione), temporanea, giacché riguarda solo situazioni verificatesi prima del 30 marzo 2019, e di emergenza, in quanto intesa ad attenuare i rischi di una *Brexit* disordinata.

Passando all'esame del testo, il relatore segnala l'articolo 2, che specifica quali siano i destinatari delle norme proposte, l'articolo 3, che riguarda i settori di sicurezza sociale coinvolti, e l'articolo 4, sul principio della parità di trattamento. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che disciplina l'applicazione del principio di assimilazione e del principio di totalizzazione, e sull'articolo 6, che dispone in materia di entrata in vigore.

Conclusivamente, richiama la relazione governativa, nella quale viene espresso l'auspicio che, in luogo del regolamento oggetto della proposta in esame, l'Unione europea inviti gli Stati membri a negoziare accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale o, in alternativa, e in via provvisoria, a ripristinare le precedenti convenzioni bilaterali con il Regno Unito, al fine di garantire un sistema basato sulla reciprocità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), riservandosi di intervenire in maniera più compiuta nel seguito dell'esame, manifesta preoccupazione per la sicurezza sociale delle centinaia di migliaia di italiani che risiedono e lavorano nel Regno Unito e invita il Governo a farsi parte attiva a tutela dei loro diritti. Esprime anche l'auspicio che un coordinamento con l'esame svolto sulla proposta da parte della 14^a Commissione possa portare ad una risoluzione condivisa e dal peso specifico rilevante.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) confida che i diversi Parlamenti dei Paesi membri esaminino contestualmente la proposta di regolamento in oggetto ed esprimano una posizione quanto più possibile comune.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA (*PD*) sollecita una riflessione sullo stato dei lavori del Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in tema di *caregiver* familiare. A suo parere sarebbe infatti opportuno procedere celermente all'individuazione di un testo unificato che raccolga il più ampio consenso.

Si associa la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), che conferma la finalità di arrivare rapidamente ad una sintesi condivisa delle diverse proposte.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*), in qualità di relatrice, nonché di coordinatrice del Comitato ristretto, ricorda che finora la scelta di procedere informalmente è stata dettata dal fitto calendario dei lavori della Commissione e dell'Assemblea. Ringrazia comunque i colleghi per le sol-

lecitazioni e l'interesse dimostrato e assicura che è sua intenzione lavorare a tempi serrati.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) apprezza la disponibilità della relatrice Guidolin e si dichiara fiducioso che un lavoro comune porterà alla definizione di un testo ampiamente condiviso.

Il senatore LAUS (*PD*) chiede informazioni sulla tempistica delle audizioni in materia di salario minimo orario (disegni di legge nn. 310 e 658).

Il PRESIDENTE, nel garantire che trasmetterà le varie istanze alla presidente Catalfo, ricorda che la sede appropriata per avanzare determinate richieste è la prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE informa che la seduta della Commissione prevista per domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 14,30 non avrà luogo. Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato per domani alle ore 8,45 per la programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 5 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 70

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 10

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 867 (SICUREZZA ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 10 alle ore 10,45

*AUDIZIONE INFORMALE SULLO STATO DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE LAZIO*

Plenaria**60^a Seduta**

Presidenza del Presidente

SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (n. 72)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, dato atto che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere entro il 27 marzo 2019, invita la relatrice a riferire sull'atto del Governo in titolo.

La relatrice CASTELLONE (M5S) premette che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.

Fa quindi presente che la relazione illustrativa dello schema specifica che il medesimo costituisce un'attuazione solo di alcuni dei principi e criteri di delega. In particolare, i principi e criteri a cui fa riferimento il presente schema, come indicato dalla suddetta relazione, sono quelli di cui

alle lettere *c)*, *f)*, *h)*, *n)* ed *o)* del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 3. La medesima relazione osserva che il termine iniziale di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, «sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE», non è ancora decorso, né ha attualmente una data certa (in base al meccanismo di data mobile di cui all'articolo 99, secondo comma, del medesimo regolamento).

Dopo aver richiamato i principi e criteri di delega di cui alle citate lettere *c)*, *f)*, *h)*, *n)* ed *o)*, si sofferma sulle novelle di cui all'articolo 1 dello schema di decreto, concernenti il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200.

La novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, integra la nozione di «sperimentazioni non a fini industriali o non a fini commerciali» con la locuzione «senza scopo di lucro» ed inserisce la nozione di approccio metodologico di medicina di genere nelle sperimentazioni in oggetto, quale modalità innovativa e multidisciplinare nella conduzione degli studi clinici della summenzionata fase I, che tenga conto delle peculiarità specifiche di categorie di soggetti partecipanti alla sperimentazione e delle loro fasce di età.

La novella di cui alla successiva lettera *b)* demanda a linee guida dell'Istituto superiore di sanità la semplificazione delle procedure per l'utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto, fermo restando il principio del consenso informato e secondo criteri intesi ad assicurare elevati *standard* qualitativi. Tali linee guida sono definite con il supporto anche dell'Infrastruttura di ricerca europea delle biobanche e delle risorse bio-molecolari e previo parere del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici.

La novella di cui alla lettera *c)* concerne il superamento del suddetto divieto di utilizzo della sperimentazione per lo sviluppo industriale del farmaco o in ogni caso per fini di lucro, divieto relativo, nella disciplina vigente, ai casi in cui il promotore sia costituito da un soggetto pubblico o da un soggetto ad esso equiparato non avente fini di lucro o da un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero da una persona dipendente dalle suddette strutture e che svolga il ruolo di promotore nell'ambito dei propri compiti istituzionali. La disciplina di delega prevede l'introduzione della possibilità di cessione dei dati relativi alla sperimentazione all'azienda farmaceutica e del loro impiego a fini di registrazione, con l'onere, per la medesima azienda, di corrispondere sia le spese, dirette e indirette, connesse alla sperimentazione sia un indennizzo relativo alla mancanza di entrate, mancanza derivante dalla qualificazione dello studio come attività senza fini di lucro.

La presente novella riferisce tale principio sia alle sperimentazioni cliniche interventistiche sia agli studi osservazionali e demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 ottobre 2019, sentito il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, l'attuazione del medesimo principio, nonché: l'individuazione

delle modalità di coordinamento tra i promotori, pubblici e privati, nell'ambito della medesima sperimentazione o del medesimo studio clinico, anche con riferimento all'acquisizione di informazioni a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali; l'introduzione di criteri per l'identificazione delle sperimentazioni senza scopo di lucro e di quelle con collaborazione tra soggetti pubblici e privati; la definizione delle modalità di cessione al promotore dei dati relativi alla sperimentazione e della disciplina dell'utilizzo dei medesimi dati a fini di registrazione.

La novella di cui alla lettera *d*) prevede che: nell'impiego dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche, i centri di sperimentazione, conformemente alle buone pratiche cliniche, utilizzino figure professionali competenti nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca; i dati dei medesimi sistemi informativi siano utilizzati nel rispetto della disciplina europea ed italiana sulla protezione dei dati personali ivi richiamate.

La novella di cui alla lettera *e*) – oltre ad aggiornare (nell'ultimo capoverso) un riferimento normativo – demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, entro il 31 ottobre 2019, un aggiornamento tariffario, che definisca anche un'agevolazione – con compensazione mediante adeguamento delle altre tariffe la cui determinazione sia di competenza del Ministero della salute – per le ispezioni di buona pratica clinica concernenti gli studi rientranti nella summenzionata fase I (relativi sia a pazienti sia a volontari sani); più in particolare, l'agevolazione deve essere introdotta in favore dei centri che documentino di eseguire gli studi con un approccio metodologico a favore della medicina di genere, ove applicabile, anche attraverso l'impiego di adeguati sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche.

Fa presente, infine, che l'articolo 2 dello schema di decreto reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

In risposta ad una sollecitazione del PRESIDENTE, la relatrice esprime l'avviso che sia opportuno svolgere un breve ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) richiama l'attenzione sull'opportunità di approfondire, in sede istruttoria, le problematiche connesse all'indipendenza della ricerca, in particolare dal punto di vista dei finanziamenti.

Il PRESIDENTE propone di limitare a una per Gruppo le richieste di audizione, nonché di fissare il termine per la presentazione delle stesse alle ore 18 del prossimo giovedì 7 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(733) *SILERI ed altri.* – *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*

(122) *DE POLI e CASINI.* – *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(176) *Maria RIZZOTTI ed altri.* – *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(697) *Paola BINETTI.* – *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

In mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni 5^a e per le Questioni regionali, il PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

(189) *Maria RIZZOTTI ed altri.* – *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(903) *Caterina BINI ed altri.* – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).

Informa, inoltre, che la 1^a Commissione ha espresso il proprio parere sul testo base e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo che il relatore DI MARZIO (*M5S*) ha illustrato il suddetto parere, la senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sull'*iter* per l'espressione dei pareri, a suo giudizio fondamentali, della Commissione giustizia e della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni giustizia e bilancio non si sono ancora pronunciate.

Quindi – preso atto della segnalazione della senatrice BINI (*PD*), in merito ad un prossimo convegno dedicato ai disturbi del comportamento alimentare, nel quale ella ravvisa l'opportunità di un coinvolgimento della Commissione –, constata che non vi sono ulteriori iscritti in discussione generale e dichiara pertanto conclusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. – *Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia*

(485) Isabella RAUTI ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

(672) VESCOVI. – *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

(899) Felicia GAUDIANO ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE, riepilogato lo stato dell'*iter*, dichiara aperta la discussione generale.

Propone quindi di fissare sin da ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al disegno di legge n. 299, adottato come testo base.

La senatrice BOLDRINI (PD) chiede che il termine che la Commissione si accinge a fissare sia suscettibile, ove ne emerga l'opportunità, di un differimento.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) ritiene che, sul piano metodologico, sia preferibile stabilire già da ora un termine ben ponderato, senza prefigurare successive posticipazioni.

La Commissione conviene quindi con la proposta del PRESIDENTE di fissare il termine in questione alle ore 12 del prossimo 12 aprile.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(770) PATUANELLI ed altri. – *Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale*

(363) ARRIGONI ed altri. – *Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, la senatrice Boldrini, a nome del proprio Gruppo, ha chiesto la posticipazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 770. Saggiunge che i

Gruppi di maggioranza hanno invece fatto sapere di essere pronti alla presentazione degli emendamenti nel termine già concordato.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*), pur nella consapevolezza della presa di posizione del Ministro della salute circa la necessità di procedere speditamente, si associa alla richiesta di posticipazione del termine avanzata dal Gruppo PD.

Le senatrici FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) e CASTELLONE (*M5S*), a nome dei rispettivi Gruppi, esprimono l'avviso che il termine già fissato debba essere tenuto fermo.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) chiede che sia presa in considerazione almeno una breve posticipazione, fino alla metà della prossima settimana.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) rileva che la proroga richiesta dalla senatrice Boldrini provocherebbe comunque, nella sostanza, un rinvio di una settimana. A suo giudizio, potrebbe al più valutarsi un rinvio fino alla giornata di lunedì della prossima settimana.

La senatrice BINI (*PD*) auspica che possa essere trovata una sintesi tra le esigenze dei diversi Gruppi e che si evitino forzature non in linea con il consueto stile di lavoro della Commissione.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) si associa alle considerazioni della senatrice Bini.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), nel ribadire la posizione già espressa dalla senatrice Fregolent, invita a considerare che, essendo la procedura in corso di tipo referente, vi sarà un successivo spazio per l'attività emendativa anche in Assemblea. Assicura che l'orientamento del proprio Gruppo non è animato da alcuna volontà di contrapposizione.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*), alla luce della posizione assunta dai Gruppi di maggioranza, dichiara di rinunciare alla richiesta di posticipazione del termine.

Dopo che le senatrici BOLDRINI (*PD*) e BINI (*PD*) hanno ribadito la richiesta di proroga del termine, il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) fa rilevare che occorre tenere ferma la data già concordata per procedere in maniera ordinata e sollecita nell'*iter*.

Alla luce dell'atteggiamento di chiusura serbato dai Gruppi di maggioranza, di cui si rammarica, la senatrice BOLDRINI (*PD*) dichiara infine di non insistere per la messa in votazione della sua proposta.

Il PRESIDENTE avverte che resta quindi confermato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno in precedenza concordato.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*), intervenendo in discussione generale, rileva preliminarmente che il documento in esame presenta alcuni contenuti in larga parte analoghi, quando non del tutto coincidenti, rispetto a quelli della relazione programmatica per l'anno 2018, elaborata dal precedente Governo.

Si domanda poi come mai il documento dedichi ampio spazio alle problematiche delle comunità Rom, Sinti e Caminanti, non apparendo tali tematiche tra le priorità delle attuali forze di maggioranza.

Dopo aver ribadito che il reddito di cittadinanza, cui pure si fa riferimento all'interno del documento, è una misura a carattere puramente assistenziale, si sofferma sui profili di più stretta competenza della Commissione.

Ritiene che le misure e gli interventi prefigurati dal documento in campo sanitario siano mere enunciazioni di propositi, talora condivisibili ma prive di qualsivoglia concretezza, in assenza di indicazioni sulle risorse. Rileva, in particolare, la mancanza di interventi volti a garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, mentre peggiorano le disuguaglianze sociali e territoriali, anche per quanto attiene alle aspettative di vita. Saggiunge che i problemi di finanziamento continuano a riflettersi negativamente sul personale sanitario, non si registra un'implementazione omogenea delle nuove tecnologie sul territorio nazionale e l'attività di prevenzione continua ad essere gravemente sottovalutata.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE, relatore, integra l'esposizione già svolta, illustrando il testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge n. 897 e connessi.

Dopo aver fatto presente che il parere dovrà comunque essere formalmente riferito al disegno di legge n. 897, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, la Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di rinviare il seguito dell'esame, lasciando aperta la discussione generale.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione svolta in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sullo stato del servizio sanitario della regione Lazio, è stata consegnata documentazione da parte dell'Assessore alla sanità e all'integrazione socio-sanitaria della predetta Regione, che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 189

Art. 1.

1.0

FREGOLENT, CASTELLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Finalità*) – 1. La presente legge ha la finalità di rafforzare il contrasto a gravi fenomeni correlati a disturbi nervosi della nutrizione e dell'alimentazione, quali l'anoressia e la bulimia, con particolare riguardo alla tutela di giovani e adolescenti.

2. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'Accordo del 22 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione», a modificare il decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, relativo alle forme morbose da qualificare come malattie sociali.».

1.1

BINI, BOLDRINI, COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Definizioni*) – 1. La presente legge riconosce come malattie sociali l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

2. L'anoressia nervosa consiste in un disturbo del comportamento alimentare per cui il malato rifiuta il cibo.

3. La bulimia nervosa consiste in un disturbo del comportamento alimentare per cui il malato sente il bisogno di assumere spropositate quantità di cibo.

4. Il *Binge Eating Disorder* consiste in un disturbo che ha un'età di esordio tra la seconda e la terza decade di vita, definito da perdite di con-

trollo o episodi bulimici ricorrenti senza mezzi di compenso e in cui il nucleo psicopatologico specifico è dato dal vissuto sgradevole dell'abbuffata e del cibo.

5. Il disturbo evitante e restrittivo dell'assunzione di cibo è un disturbo che colpisce soggetti molto giovani e che comporta il rifiuto del cibo e la grave perdita di peso non accompagnati a distorsione dell'immagine corporea.

6. L'ortoressia, la vigoressia e l'obesità sono condizioni caratterizzate da comportamenti alimentari patologici che possono avere gravi ripercussioni sulla salute e strettamente legati ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione:

a) l'ortoressia consiste in un'ossessione psicologica da mangiare sano;

b) la vigoressia consiste in una preoccupazione ossessiva per l'aspetto fisico e una dipendenza eccessiva dall'esercizio fisico, anche finalizzato a un incontrollato aumento della massa muscolare;

c) l'obesità è una condizione medica evolutiva, cronica e recidivante, che consiste in un accumulo patologico di tessuto adiposo, in valori assoluti e percentuali, in relazione alla massa magra, in maniera tale da influire negativamente sullo stato di salute. E' una malattia metabolica che compromette la regolazione dell'appetito ed il metabolismo energetico.

7. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, relativo alle forme morbose da qualificare come malattie sociali».

1.2

ENDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Finalità*) – 1. La presente legge ha la finalità di rafforzare il contrasto a gravi fenomeni correlati a disturbi nervosi dell'alimentazione quali l'anoressia e la bulimia, con particolare riguardo alla tutela di giovani e adolescenti».

1.3

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge riconosce come malattie sociali l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e le altre patologie inerenti i disturbi gravi della nutrizione alimentazione».

1.4

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

*Sopprimere i commi 4 e 5.***Art. 2.****2.0**

MARIN

*Sopprimere l'articolo.***2.01**

ENDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Introduzione del reato di determinazione o istigazione di comportamenti idonei a favorire l'insorgenza o l'aggravamento di disturbi nervosi della nutrizione e dell'alimentazione) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare o altro comportamento idoneo a favorire l'insorgenza o l'aggravamento di disturbi nervosi della nutrizione e dell'alimentazione quali anoressia e bulimia, ovvero a mascherare tali condizioni ostacolando la diagnosi precoce, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Se il reato è commesso a fine di lucro viene altresì comminata la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 100.000.

Qualora il soggetto di cui al primo comma risulti, previo accertamento medico, affetto da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, può avanzare istanza per ottenere la concessione di una delle misure alter-

native alla detenzione, subordinata ad un programma di trattamento per la patologia suddetta.».

2.1

BINI, BOLDRINI, COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale) – 1.
Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 580-bis.

(Istigazione al ricorso di pratiche alimentari o altri comportamenti che possono indurre un aggravamento di un disturbo dell'alimentazione in essere, o a perpetuare comportamenti patologici con aumento del danno fisico e psichico)

Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione è punito con la reclusione fino a un anno e la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona in minorata difesa, ovvero di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni e la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 100.000.

Qualora il soggetto di cui al primo comma soffra, previo accertamento medico specialistico, di un disturbo della nutrizione e dell'alimentazione, la sanzione della pena detentiva è commutata nell'obbligo di effettuare sedute con uno specialista per aiutarlo a comprendere i danni che questo comportamento può arrecare alle altre persone e a sé stesso e motivarlo a sottoporsi a un percorso di cura"».

2.2

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», primo comma, anteporre le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato.».

2.3

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», al primo comma, dopo le parole: «restrizione alimentare prolungata», aggiungere le seguenti: «anche solo potenzialmente».

2.4

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», ai commi primo e secondo, sostituire le parole: «sanzione amministrativa» con la seguente: «multa».

2.5

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», sostituire il secondo comma con il seguente: «Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona in minorata difesa, ovvero di persona minore di età o in condizioni di incapacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000».

2.6

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», sostituire il terzo comma, con il seguente:

«Qualora il soggetto di cui al primo comma si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA o in assenza, ai Dipartimenti di Salute Mentale o Servizi per le Tossicodipendenze, che dovranno avviare la presa in carico del reo e attuare tutte le procedure diagnostico-terapeutiche del caso».

2.7

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Qualora il soggetto di cui al primo comma si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA».

Art. 3.**3.1**

BINI, BOLDRINI, COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Lo Stato, avvalendosi del Servizio sanitario nazionale, nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti obiettivi, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Gli interventi nazionali e regionali di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi:

a) effettuare la diagnosi precoce mediante la formazione specifica dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle agenzie educative;

b) migliorare le modalità di cura dei soggetti colpiti, in modo che siano garantiti i cinque livelli di trattamento, ossia ambulatoriale, ambulatoriale intensivo, *day service* ad attività diurna, residenza riabilitativa e ricovero ospedaliero. All'interno dei cinque livelli deve operare una *equipe* multidisciplinare rappresentata da: medico psichiatra e medico specializzato in scienze dell'alimentazione o equivalenti, psicologo psicoterapeuta, dietista, educatore e infermiere professionale. A tal proposito dovrebbero essere previsti adeguati DRG per avere il personale sufficiente a garantire cure appropriate per ogni livello di trattamento;

c) effettuare la prevenzione delle complicanze;

d) agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;

e) migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione;

f) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico;

g) predisporre gli strumenti di ricerca opportuni;

h) attivare percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbi dell'alimentazione, in particolar modo per quanto concerne l'aspetto psichiatrico e psicologico, sia durante la fase delle acuzie che in quella successiva.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), gli interventi nazionali e regionali provvedono a:

a) definire procedure e protocolli che garantiscano livelli adeguati di omogeneità nei trattamenti erogati su tutto il territorio nazionale al fine di superare le difformità regionali e, laddove ciò non sia possibile, prevedere trattamenti sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a cui si possa accedere con procedure celeri, nonché possibilità di scegliere le strutture terapeutico-riabilitative secondo criteri di appropriatezza da valutare caso per caso. Le strutture riabilitative si distinguono in ospedaliere e non ospedaliere: le prime hanno *standard* di cura che garantiscono la gestione delle complicanze mediche con accesso richiesto dal medico di famiglia secondo specifici criteri di appropriatezza; le seconde, non avendo *standard* di cura ospedalieri, possono accogliere solo pazienti in condizioni mediche stabili che devono essere accertate da un medico specialista del distretto sanitario di residenza del paziente;

b) garantire, con il coinvolgimento delle Regioni, la distribuzione e l'implementazione su tutto il territorio nazionale di centri multidisciplinari per la cura dei disturbi della nutrizione dell'alimentazione, verificarne il numero e la qualità tramite un censimento annuale e garantire che si attengano a linee guida rigorose nel trattamento;

c) individuare strutture specifiche dedicate alla gestione delle complicanze mediche urgenti e della malnutrizione per difetto grave, evitando che tali pazienti possano essere ricoverati insieme a soggetti terminali, a persone molto anziane o pazienti che presentino gravi problemi internistici e frequenti urgenze mediche, nonché prevedere a tal fine la formazione adeguata del personale sanitario;

d) garantire *equipe* multidisciplinari di cura costanti: prevedere percorsi di cura per i disturbi dell'alimentazione che non debbano essere necessariamente interrotti allo scadere del diciottesimo anno di età.

4. Ai fini di cui al comma 2, lettera f), gli interventi nazionali e regionali provvedono a fornire una specifica formazione, da parte anche di riconosciute società scientifiche del settore, per il personale che opera per la cura dei disturbi alimentari e per il personale amministrativo.

5. Ai fini di cui al comma 2, lettera g), gli interventi nazionali e regionali provvedono a supportare studi clinici coordinati a livello universitario con il coinvolgimento dei centri specializzati sul territorio nazionale.

6. Ai fini di cui al comma 2, lettera h), gli interventi nazionali e regionali provvedono ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale, secondo un piano strutturato e

previa formazione specifica dei volontari da parte di un esperto in disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.

7. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei fornitori di connettività alla rete *internet*, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le patologie di cui all'articolo 1, comma 1, reindirizzando l'utente, automaticamente e in forma anonima, al portale digitale www.disturbialimentarionline.it.

8. La Polizia postale e delle comunicazioni provvede al monitoraggio dei siti di cui al comma 7».

3.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo Stato, avvalendosi del Servizio sanitario nazionale, nonché le regioni, nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti obiettivi, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1».

3.3

LONARDO, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «azioni programmatiche», inserire le seguenti: «, le principali tappe del trattamento rieducativo».

3.4

LONARDO, RIZZOTTI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante la formazione specifica dei medici di medicina generale, dei neuro-

psichiatri infantili, dei pediatri di libera scelta, degli psichiatri, degli psicologi, e delle agenzie educative».

3.5

LONARDO, RIZZOTTI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso un counseling nutrizionale che ponga l'attenzione sull'individualità del paziente».

3.6

LONARDO, RIZZOTTI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine le seguenti parole: «attraverso la motivazione».

3.7

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «e scolastico» con le seguenti: «, scolastico e sportivo».

3.8

LONARDO, RIZZOTTI

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'inserimento di tali figure in ambulatori di dietetica e counseling nutrizionale».

3.100

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «impedire l'accesso ai siti», inserire la parola: «internet».

3.9

SILERI, CASTELLONE

Al comma 4 sostituire le parole: «Polizia postale e delle comunicazioni» con le seguenti: «Il Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS)».

3.0.1

MARIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis. (*Prevenzione e contrasto*) – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto di comportamenti sociali, a mezzo pubblicità, stampa, *social* e *mass media*, rafforzativi del proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare.

2. Di detto tavolo faranno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni scientifiche e di familiari con comprovata esperienza nella tematica dei disturbi alimentari; degli operatori che forniscono servizi di *social networking* e degli altri operatori della rete *internet*. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero della salute, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione delle condotte di cui sopra, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun com-

penso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo tecnico di cui ai commi precedenti potrà essere costituito utilizzando quello già esistente nell'ambito degli interventi contro il *cyber* bullismo, integrandolo con la presenza del Ministero della salute, con i rappresentanti delle strutture di cura dei disturbi alimentari, con i referenti indicati dalle associazioni scientifiche e da quelle di utenti e familiari che si occupano di disturbi alimentari.

5. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei disturbi alimentari rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i centri di cura pubblici operanti in *team* multidisciplinari integrati, nonché le associazioni presenti sul territorio, in sinergia con le scuole.

6. Nell'ambito del piano di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione rispetto ai disturbi alimentari, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

7. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e a quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, con specifico riferimento al *cyber* bullismo, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete *internet* e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.».

Art. 4.

4.1

BINI, BOLDRINI, COLLINA

Sopprimere l'articolo.

4.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire le parole: «con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanità», con le seguenti: «con decreto del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.3

LONARDO, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «follow up» aggiungere le seguenti: «, attraverso una corretta diagnosi differenziale volta ad effettuare le necessarie valutazioni specialistiche,».

4.4

LONARDO, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «attraverso tecniche di trattamento riabilitativo-nutrizionale».

4.5

LONARDO, RIZZOTTI

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) discernere quali sono gli interventi di prevenzione primaria, prima dell'insorgenza della malattia, fino ad arrivare alla prevenzione terziaria, quando il disturbo è conclamato».

4.0.1

BINI, BOLDRINI, COLLINA

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. – (Trattamento sanitario obbligatorio per i disturbi dell'alimentazione) – 1. I disturbi dell'alimentazione possono determinare danni fisici e psichici gravi; le persone che ne sono colpite arrivano a ri-

fiutare le cure anche quando presentano serie complicanze mediche che possono mettere in pericolo la loro vita. Il paziente con disturbo dell'alimentazione che rifiuti il trattamento, in caso di rischio grave e immediato per la vita, è ricoverato in strutture idonee specializzate e con personale specificamente formato.

2. Il TSO deve intendersi come mezzo estremo, volto a favorire la presa in carico e il trattamento e quindi un intervento da collocare all'interno di una rete assistenziale che comprenda tutta la filiera dei possibili *setting* di cura.

3. Il TSO deve avere la durata minima possibile ovvero quella necessaria all'adesione volontaria al trattamento, garantendo nel contempo la sopravvivenza del paziente.

4. Nei minori la capacità di esprimere un consenso valido è considerata imperfetta e incompleta e la competenza formale all'espressione del consenso è obbligatoriamente in capo ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale, il cui consenso è sufficiente a fare ritenere volontario il ricovero del minore.

5. Ai fini di cui al presente articolo, nel caso sia coinvolto un minore o un interdetto, la scelta relativa alla destinazione può essere sottoposta al giudice tutelare».

Art. 5.

5.1

SILERI, CASTELLONE

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Il Ministro della salute, previa intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le modalità per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione di disturbi del comportamento alimentare attraverso la promozione di percorsi mirati all'educazione ad una sana e corretta alimentazione quale imprescindibile attività di prevenzione e diffusione di corretti stili di vita.

2-ter. Le campagne di cui al comma 2-bis sono realizzate annualmente in occasione della giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare e in collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale.»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «disturbi del comportamento alimentare» inserire le seguenti: «e iniziative di sensibilizzazione».

Art. 6.

6.0

CANTÙ, FREGOLENT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6 (*Disposizioni sull'utilizzo dell'immagine femminile e maschile in pubblicità e a scopi commerciali*) – 1. Nelle comunicazioni commerciali non possono essere utilizzati modelle e modelli in stato di grave magrezza o forte sottopeso, che possano indurre il consumatore ad adottare l'abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati.

2. Il sistema del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale assicura applicazione ed effettività ai principi contenuti al comma 1 in tutte le attività di promozione commerciale, in specie mediante regole di divieto di utilizzo di modelle e modelli fortemente sottopeso in ogni forma diretta o indiretta di comunicazione commerciale.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e controllo delle disposizioni di cui al presente articolo avuto riguardo a quanto all'uopo definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.»

6.1

BINI, BOLDRINI, COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (*Disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine femminile per sfilate, servizi di moda, campagne pubblicitarie, per attività di danza e discipline sportive agonistiche*) – 1. Le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste che non presentano certificato medico.

2. Le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste il cui certificato medico attesta che l'indice di massa corporea (IMC/BMI) è inferiore a 18,5 BMI.

3. Le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette a una sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

6.2

TOTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le agenzie di moda e pubblicitarie che non si attengono al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale non possono avvalersi di modelle e modelli che non presentano certificato medico.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «Le agenzie di moda e pubblicitarie che non si attengono al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale non possono avvalersi di modelle e modelli il cui certificato medico attesta che l'indice di massa corporea (IMC/BMI) è di grave magrezza o forte sottopeso».

Conseguentemente, la rubrica è così riformulata: «Disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine femminile e maschile per campagne pubblicitarie».

6.3

CASTELLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 la parola: «modelle» è sostituita dalle seguenti «modelle e modelli».

Conseguentemente, al comma 2 la parola: «modelle» è sostituita dalle seguenti «modelle e modelli» e alla rubrica la parola «femminile» è soppressa.

6.4

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Al commi 1 e 2 dopo le parole: «di modelle» aggiungere le seguenti: «e di modelli.».

6.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «certificato medico», inserire le seguenti: «attestante l'indice di massa corporea (IMC/BMI)».

6.5

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Al comma 2 sostituire le parole: «di grave magrezza o forte sottopeso» con le seguenti: «inferiore a 18 BMI».

Tit.**Tit.1**

CANTÙ, FREGOLENT

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di tutela e prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione e di contrasto agli impieghi di persone fragili in pubblicità e a scopi commerciali».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 5 marzo 2019

Plenaria**52^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso il 13 febbraio.

Interviene la senatrice GALLONE (*FI-BP*) ponendo all'attenzione della Commissione la problematica delle capsule per il caffè, le quali, non essendo considerate imballaggi, non possono essere utilizzate come materiale di riciclo.

Chiede pertanto di verificare se sia possibile affrontare la questione in sede di esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) ritiene che la questione delle capsule per il caffè debba essere affrontata in modo sistematico, ad esempio facendo ricorso a forme consortili. Ricorda poi alcune esperienze di convenzioni stipulate da aziende produttrici con imprese locali specializzate nel riciclo dei rifiuti.

Anche la presidente MORONESE concorda sull'importanza del tema sollevato dalla senatrice Gallone, rispetto al quale la stessa Commissione potrebbe formulare delle proposte.

La senatrice LA MURA (*M5S*), dopo aver preannunciato la propria intenzione di presentare emendamenti nell'ambito dell'esame in sede referente presso la 14^a Commissione su diverse tematiche di interesse della Commissione ambiente, condivide l'opportunità di approfondire il tema degli imballaggi delle capsule per il caffè. Per quanto riguarda poi, in particolare, la tematica del ciclo dei rifiuti, la senatrice richiama la relazione programmatica 2019-2021 realizzata dall'Ispra che in diversi passaggi – ad esempio sul tema della gestione del catasto dei rifiuti e del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), sull'analisi dei cicli produttivi, sulle attività di supporto al Ministero dell'ambiente inerenti gli imballaggi, sul recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia ambientale – fornisce risposte ad alcune problematiche emerse nel corso del dibattito.

La senatrice aggiorna infine i Commissari sull'andamento dei lavori in 14^a Commissione, ricordando che, per quanto concerne le audizioni, sulle materie di interesse della Commissione ambiente è stata ad oggi audita soltanto la Società italiana di radiologia sulle problematiche concernenti l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, riguardante la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 5 marzo 2019

Plenaria**77^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
Simone BOSSI

La seduta inizia alle ore 15,10.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE
AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 28 febbraio 2019, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(169) TARICCO ed altri. – *Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane*

(739) MOLLAME ed altri. – *Norme in materia di produzione e vendita del pane*

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

La senatrice ANGRISANI (M5S), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla Commissione di merito, rilevando che esso mira a migliorare la consapevolezza degli acquisti dei consumatori, aumentando il grado di trasparenza sul mercato in merito alle tipologie di pane commerciate, alla loro conservabilità, ai prodotti utilizzati per la lievitazione, nonché all'attribuzione,

nell'ambito dei panifici, di una precisa responsabilità sulle verifiche di conformità dell'attività produttiva alla normativa vigente.

La relatrice, richiamati gli articoli di maggiore attinenza alla valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 1, 9 e 15, e richiamato anche il decreto ministeriale 1 ottobre 2018, n. 131, recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e della dicitura «pane conservato», propone di esprimere un parere favorevole, suggerendo, tuttavia, una più chiara formulazione della clausola sul mutuo riconoscimento di cui all'articolo 9, riprendendo quella contenuta nel citato decreto ministeriale.

Propone, inoltre, di richiamare l'articolo 53 della legge n. 234 del 2012, auspicando che la normativa in esame non comporti una disparità di trattamento per i produttori italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'UE.

Infine, in riferimento all'articolo 15, propone di suggerire alla Commissione di merito di rimodulare il previsto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, stabilito per l'applicazione delle disposizioni della legge, con la tempistica della procedura di notifica alla Commissione europea, prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535, recepita con il decreto legislativo n. 223 del 2017, che stabilisce tre mesi di *standstill* dalla notifica, in cui il progetto di regola tecnica non può essere adottato, prorogabili a sei in caso di parere circostanziato emesso dalla Commissione europea o da Stati membri.

A tale riguardo, ritiene opportuno integrare lo stesso articolo 15 con il richiamo anche al decreto legislativo n. 223 del 2017, attuativo della direttiva (UE) 2015/1535.

Interviene la senatrice GINETTI (*PD*) per ribadire i dubbi sull'articolo 9 e per confermare l'opinione che si tratti di un uso eccessivo dello strumento legislativo ordinario, relativamente a una normativa che è in buona parte già disciplinata dal richiamato decreto ministeriale n. 131 del 2018. Preannuncia, pertanto, il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) ritiene che, in riferimento all'articolo 9 sul mutuo riconoscimento, che consente ai prodotti di altri Paesi di essere venduti in Italia senza dover essere conformi alla normativa in esame, vada previsto l'obbligo di rendere evidente ai consumatori italiani se il pane è prodotto in Italia. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere proposto dalla relatrice e allegato al resoconto di seduta, che è approvato.

(594) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) illustra nuovamente uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 594, adottato come testo base dalla Commissione di merito, e di parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta, che è approvato.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169-739

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla 10^a Commissione permanente in data 29 gennaio 2019;

rilevato che esso mira a migliorare la consapevolezza degli acquisti dei consumatori, aumentando il grado di trasparenza sul mercato in merito alle tipologie di pane commerciate, alla loro conservabilità, ai prodotti utilizzati per la lievitazione, nonché all'attribuzione, nell'ambito dei panifici, di una precisa responsabilità sulle verifiche di conformità dell'attività produttiva alla normativa vigente;

valutato che:

– l'articolo 1 non si limita a sottolineare la finalità di garantire il diritto di informazione al consumatore, ma sottolinea che, in linea con gli orientamenti legislativi dell'Unione, in particolare con l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura alimentare, l'informazione debba essere corretta, e che proprio la corretta informazione al consumatore costituisce elemento decisivo per la valorizzazione del pane fresco;

– l'articolo 9 richiama il principio del mutuo riconoscimento, secondo cui il pane prodotto e commercializzato in un altro Stato membro (o Stato membro del SEE) non deve rispettare le disposizioni del provvedimento in esame per essere venduto in Italia, ferme restando le norme sull'igiene dei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 852/2004;

– l'articolo 15 prevede la notifica delle disposizioni in esame alla Commissione europea, in osservanza della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche;

visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2018, n. 131, Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato» (*Gazz. Uff.* 19 novembre 2018, n. 269),

formula per quanto di competenza parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 9, relativo al mutuo riconoscimento, ai fini di maggiore chiarezza, si suggerisce di utilizzare la formulazione contenuta nell'articolo 4 del citato decreto n. 131 del 2018, secondo cui «Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in

uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano»;

a tale riguardo si auspica che la normativa non comporti un una disparità di trattamento per i produttori italiani, ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 234 del 2012, secondo cui «Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea»;

in riferimento all'articolo 15, si ritiene opportuno coordinare il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, previsto per l'applicazione delle disposizioni della legge, con la citata direttiva (UE) 2015/1535, recepita con il decreto legislativo n. 223 del 2017, che stabilisce la procedura di notifica alla Commissione europea, alla quale devono seguire 3 mesi di *standstill*, in cui il progetto di regola tecnica non può essere adottato, prorogabili a 6 in caso di parere circostanziato emesso dalla Commissione europea o da Stati membri. Gli adempimenti necessari sono a carico del Ministero con competenza istituzionale prevalente nella materia (articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 223);

infine, sempre all'articolo 15, si suggerisce di introdurre il richiamo anche al decreto legislativo n. 223 del 2017, di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI
DISEGNI DI LEGGE NN. 594-622 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge n. 594, adottato come testo base dalla 10^a Commissione permanente in data 5 dicembre 2018;

richiamati, in riferimento ai profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, gli articoli 8, 9 e 11, e tenuto conto dei vincoli derivanti da norme di diritto internazionale ed europeo relative al commercio mondiale e dei conseguenti limiti posti agli interventi del legislatore nazionale che si esplicano nella riduzione delle barriere doganali o in interventi di utilità sociale, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia europea in materia;

considerato, che:

– la Commissione europea, già nel 1999 e successivamente nel 2009, aveva rilevato nelle due comunicazioni COM(1999) 619 e COM(2009) 215 la necessità di migliorare il quadro giuridico relativo al commercio equo e solidale, nell'ambito della politica per la cooperazione allo sviluppo, al fine di favorirne lo sviluppo e la sensibilizzazione dei consumatori;

– con la comunicazione «Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015) 497), la Commissione europea si è impegnata alla promozione di regimi commerciali più etici;

– in materia di aiuti al commercio, la Commissione europea ha posto al centro della sua strategia la sostenibilità ambientale da un lato e la promozione del commercio equo ed etico e di pratiche imprenditoriali responsabili dall'altro (COM(2017) 667);

– la normativa europea vigente in materia di appalti pubblici prevede (come ad esempio al considerando n. 97 della direttiva 2014/24/UE) che le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di appalto, possano ricorrere a criteri di aggiudicazione o a condizioni di esecuzione concernenti la provenienza del prodotto dal commercio equo, che includano l'obbligo di pagare ai produttori un prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo;

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 594 e valutato che essi non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula per quanto di competenza parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 594 e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 5 marzo 2019

Plenaria
6^a Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Yuri Guaiana, senior campaigns manager dell'associazione All Out.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Yuri Guaiana, dell'associazione All Out, sulla situazione delle persone LGBTI in Cecenia

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 5 febbraio scorso.

La presidente PUCCIARELLI, nel ricordare che Yuri Guaiana, ha partecipato ad un incontro con la Commissione diritti umani nel luglio 2017, insieme ad un difensore dei diritti umani russo, ringrazia i senatori presenti e l'illustre ospite per la partecipazione alla seduta odierna.

Yuri GUAIANA, *senior campaigns manager* dell'associazione *All Out*, nel ringraziare per l'opportunità offerta, ricorda che molte associazioni hanno denunciato un vero e proprio *pogrom* ai danni della comunità LGBTI in Cecenia così come, purtroppo, una più generale violazione dei diritti umani in quel paese.

La persecuzione delle persone LGBTI è avvenuta a più riprese in Cecenia, e ha seguito quattro ondate a partire dal 2016, l'ultima è iniziata nello scorso dicembre. La violazione dei diritti umani nel paese asiatico nasce da un patto tra il Presidente della Federazione Russa e il presidente, in realtà dittatore, della Cecenia, Ramzan Kadyrov, al quale è stata lasciata mano libera nel paese purché sedasse i moti secessionisti, e che persegue l'obiettivo di realizzare una cosiddetta società perfetta. In nome di questo obiettivo persegue tossicodipendenti, persone LGBTI e musulmani. Inoltre, le donne vivono una condizione di grave emarginazione. Nelle prime tre ondate di persecuzione sono state contati con certezza cento arresti e quattro morti dovute a tortura, benché sulla stampa si sia parlato di ben 50 morti ed un numero superiore di arresti. *Russian LGBTI Network* ha dato conto di 130 persone evacuate non solo dalla Cecenia ma anche dalla Russia, precisando che le famiglie delle persone LGBTI vengono indotte a compiere atti punitivi nei confronti dei loro congiunti per dimostrare lealtà verso il regime. In questa difficile situazione molti paesi, tra cui Germania, Canada, Lituania hanno dato ospitalità a rifugiati ceceni, cosa che ancora l'Italia non ha fatto. La comunità internazionale ha chiesto alle autorità della Federazione Russa di svolgere una indagine penale sui fatti richiamati, ma la Russia si è limitata a disporre una indagine preliminare affidata alle autorità cecene. In occasione della verifica periodica sui diritti umani attuata dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra lo scorso anno, la Russia ha sostenuto di non aver trovato in Cecenia alcuna persona LGBTI. La comunità internazionale, dopo aver sollecitato con lettera firmata dai ministri degli esteri di molti paesi lo svolgimento di una indagine penale, si è nuovamente manifestata attraverso alcune importanti prese di posizione del Consiglio d'Europa. Egli stesso, nel luglio del 2017, si recò in Russia per portare alle competenti autorità due milioni di firme con le quali si chiedeva una indagine rigorosa e obiettiva sul tema dei diritti umani in Cecenia e in particolare sulla condizione delle persone LGBTI; fu arrestato ed espulso. Informa di aver lasciato alla Commissione una informativa generale, nella quale sono riportati denunce da parte di organizzazioni sui diritti umani in Cecenia e altri episodi di violazione, come ad esempio il rapimento e la sparizione del cantante Zelim Bakaev l'anno scorso. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato una risoluzione con la quale ha chiesto alla Russia di svolgere una inchiesta trasparente sulla persecuzione delle persone LGBTI in Cece-

nia o di consentire che fosse condotta da una organizzazione internazionale indipendente. Successivamente, anche la Commissione delle Nazioni Unite contro la tortura ha espresso grande preoccupazione per la persecuzione delle persone LGBTI in Cecenia ed ha raccomandato alla Russia di perseguire i responsabili delle violenze. Nel novembre 2018, sedici Stati membri dell'OSCE hanno chiesto che fosse attivato il *Meccanismo di Mosca* in virtù del quale una Commissione di esperti avrebbe potuto fare i necessari accertamenti sulle violazioni compiute. Tale Commissione, pur non avendo potuto svolgere il suo lavoro in Russia, per il rifiuto di quel paese di consentire l'inchiesta sul proprio territorio, ha potuto realizzare un rapporto, firmato dall'austriaco Wolfgang Benedek, nel quale si parla espressamente di violazioni molto serie dei diritti umani nella Repubblica cecena. Cionondimeno a dicembre dello scorso anno le persecuzioni sono riprese e ora le autorità si preoccupano di sequestrare i documenti di identità delle vittime per impedirne la fuoriuscita e l'accoglienza all'estero. In questa difficilissima situazione il Parlamento italiano, in particolare il Senato, potrebbe adottare un atto di indirizzo al Governo con il quale chiedere che siano adottate misure adeguate per impedire la persecuzione in Cecenia delle persone LGBTI.

La senatrice FEDELI (PD) informa che anche molto di recente il Consiglio d'Europa si è pronunciato condannando le violazioni dei diritti umani in Cecenia, il che rende ancora più urgente l'adozione di un atto di indirizzo da parte del Senato.

La senatrice CIRINNÀ (PD) ricorda di essersi trovata nella Commissione giustizia del Senato nel momento in cui giunse la notizia dell'arresto in Russia di Yuri Guaiana e l'emozione che in quella sede suscitò la notizia. Sottolinea l'importanza che il Senato adotti un atto di indirizzo e, soprattutto, che il Governo italiano apra un canale di accoglienza ai rifugiati provenienti dalla Cecenia in particolare alle persone LGBTI perseguitate.

Yuri GUAIANA nel ringraziare nuovamente per l'opportunità offerta dalla audizione odierna e, in particolare, per gli interventi svolti in Commissione dai senatori, ribadisce l'importanza che l'Italia si allinei agli altri Paesi membri del Consiglio d'Europa e ponga in essere iniziative, d'intesa con le associazioni per i diritti umani internazionali e russe, perché le violazioni dei diritti umani in Cecenia e la persecuzione delle persone LGBTI abbiano termine.

La presidente PUCCIARELLI, nel ringraziare Yuri Guaiana e i colleghi senatori, dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 5 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 13,25 alle ore 13,50

